


genertel

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA CIRCOLAZIONE
DEGLI AUTOCARRI



FURGONI & VAN

IL CONTRATTO È REALIZZATO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL
TAVOLO TECNICO “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI” COORDINATO
DALL’ANIA, AGGIORNATE IN BASE ALLE “LINEE GUIDA
PER CONTRATTI CHIARI E COMPRENSIBILI 2024”



Ultimo aggiornamento
01/2026

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con **Genertel** e le garanzie che **Genertel** ti offre.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti soluzioni assicurative facili da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare prima di sottoscrivere il contratto:

- **Leggi** con attenzione il **Set informativo**;
- **Verifica** se i **dati** indicati nel **preventivo e contratto** sono corretti;
- **Controlla** se sono presenti le **garanzie** di cui hai bisogno.

Verifica sempre se i dati indicati in preventivo e in contratto sono corretti e se sono presenti le garanzie che hai richiesto. Ricorda di richiederci eventuali correzioni entro **14 giorni** dalla data dalla quale inizia l'assicurazione.

Come leggere questo documento

Nella sezione “Presentazione del Prodotto” trovi un breve riepilogo del prodotto e della sua struttura, mentre nella “Tabella delle garanzie” trovi uno schema che ti aiuta a individuare con facilità i contenuti delle singole garanzie.

Hai ancora qualche domanda?

Tutti i contatti che ti servono li trovi nelle pagine che seguono.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



A. Presentazione del prodotto	7
B. Definizioni	12
C. Condizioni di Assicurazione Furgoni&VAN	15
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	
> QUANDO E COME DEVO PAGARE?	15
Art. 1 - Come stipulare il contratto e pagare il Premio	15
> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	16
Art. 2 - Decorrenza delle garanzie	16
Art. 3 - Durata dell'assicurazione	16
Art. 4 - Proposta del rinnovo	16
Art. 5 - Diritto del Contraente al ripensamento	16
> DOVE VALE LA COPERTURA?	16
Art. 6 - Estensione territoriale	16
> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?	17
Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del Rischio	17
Art. 8 - Gestione del contratto	17
Art. 9 - Tutela del Contraente in caso di Furto del Veicolo	20
Art. 10 - Altre assicurazioni	20
Art. 11 – Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente	20
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge	20
Art. 13 - Area Riservata	20
Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	21
Art. 15 - Denuncia di Sinistro	21
Art. 16 - Pagamenti da parte di Genertel	21
> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	21
Art. 17 - Modalità di reclamo	21
Art. 18 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	22
> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
Art. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016	22
SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE	25
> CHE COSA È ASSICURATO?	25
Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione	25
Art. 1.2 - Tipo di guida	25
Art. 1.3 - "Sicurezza comunque"	26
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	26
Art. 1.4 - Rischi esclusi	26
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	26

Art. 1.5 – Esclusioni previste dal contratto	26
> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATA LA GARANZIA R.C.A.?	27
Art. 1.6 - Forma tariffaria Bonus Malus	27
> OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	28
Art. 1.7 - Franchigia	28
SEZIONE 2 > FURTO E INCENDIO	28
> CHE COSA È ASSICURATO?	28
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione	28
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	29
Art. 2.2 - Rischi esclusi	29
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	29
Art. 2.3 - Cause di riduzione o esclusione dell'Indennizzo	29
Art. 2.4 - Esclusioni previste dal contratto	29
Art. 2.5 – Scoperto e Minimo	29
Art. 2.6 - Ritrovamento del Veicolo	30
SEZIONE 3 > MINIKASKO/KASKO	31
> CHE COSA È ASSICURATO?	31
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione	31
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	31
Art. 3.2 - Rischi esclusi	31
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	31
Art. 3.3 - Cause di riduzione dell'Indennizzo	31
Art. 3.4 - Esclusioni previste dal contratto	31
Art. 3.5 – Scoperto e Minimo	32
SEZIONE 4 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI	32
> CHE COSA È ASSICURATO?	32
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione	32
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	33
Art. 4.2 – Rischi esclusi	33
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	33
Art. 4.3 - Esclusioni previste dal contratto	33
Art. 4.4 – Scoperto e Minimo	33
> CHE OBBLIGHI HO?	33
Art. 4.5 - Obblighi a carico dell'Assicurato	33
SEZIONE 5 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI	34
> CHE COSA È ASSICURATO?	34
Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione	34
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	34



Art. 5.2 – Rischi esclusi	34
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	34
Art. 5.3 - Esclusioni previste dal contratto	34
Art. 5.4 - Scoperto e Minimo	35
SEZIONE 6 > ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI	36
> CHE COSA È ASSICURATO?	36
Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione	36
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	36
Art. 6.2 - Rischi esclusi	36
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	36
Art. 6.3 - Cause di riduzione dell'Indennizzo	36
Art. 6.4 - Esclusioni previste dal contratto	36
Art. 6.5 - Scoperto e Minimo	36
SEZIONE 7 > ASSISTENZA LEGALE	37
> CHE COSA È ASSICURATO?	37
Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione	37
Art. 7.2 - Gestione del Sinistro	37
Art. 7.3 - Anticipi sulle spese civili e penali	38
Art. 7.4 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile	38
Art. 7.5 - Procedimento penale e liquidazione delle spese	39
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	39
Art. 7.6 - Rischi esclusi	39
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	39
Art. 7.7 - Esclusioni previste dal contratto	39
Art. 7.8 - Arbitrato	40
SEZIONE 8A > ASSISTENZA STRADALE ESTESA	41
> CHE COSA È ASSICURATO?	41
Art. 8A.1 - Prestazioni	41
Art. 8A.1.1 - Soccorso stradale	41
Art. 8A.1.2 - Depannage	41
Art. 8A.1.3 - Autocarro in sostituzione	41
Art. 8A.1.4 - Rientro o proseguimento del viaggio	42
Art. 8A.1.5 - Spese d'albergo	42
Art. 8A.1.6 - SOS Incidente	42
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	43
Art. 8A.2 - Rischi esclusi	43
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	43
Art. 8A.3 - Esclusioni previste dal contratto	43
SEZIONE 8B > ASSISTENZA STRADALE TOP	44

> CHE COSA È ASSICURATO?	44
Art. 8B.1 - Prestazioni	44
Art. 8B.1.1 - Soccorso stradale	44
Art. 8B.1.2 - Depannage	44
Art. 8B.1.3 - Autocarro in sostituzione	44
Art. 8B.1.4 Rientro o proseguimento del viaggio	45
Art. 8B.1.5 Taxi per il recupero del Veicolo	45
Art. 8B.1.6 Autista a disposizione a seguito di infortunio	45
Art. 8B.1.7 - Spese d'albergo	46
Art. 8B.1.8 - SOS Incidente	46
> CHE COSA NON È ASSICURATO?	46
Art. 8B.2 - Rischi esclusi	46
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	46
Art. 8B.3 - Esclusioni previste dal contratto	46
SEZIONE 9 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE	47
> CHE COSA È ASSICURATO?	47
Art. 9.1 - Oggetto dell'assicurazione	47
Art. 9.2 - Rimborso spese di cura	47
Art. 9.3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione	47
Art. 9.4 - Diaria per ricovero	48
Art. 9.5 - Diaria per convalescenza post ricovero	48
Art. 9.6 - Diaria da Ingessatura	48
Art. 9.7 - Invalidità permanente	48
Art. 9.8 - Morte	48
Art. 9.9 - Massimali	49
Art. 9.10 - Criteri di indennizzabilità	49
Art. 9.11 - Calcolo della percentuale di Invalidità permanente	49
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	49
Art. 9.12 - Esclusioni previste dal contratto	49
SEZIONE 10 > DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE	50
> CHE COSA È ASSICURATO?	50
Art. 10.1 - Oggetto dell'assicurazione	50
Art. 10.2 - Calcolo dei giorni di diaria	50
Art. 10.3 - Massimali	50
> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	50
Art. 10.4 - Esclusioni previste dal contratto	50
SEZIONE 11 > RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI	51
> CHE COSA È ASSICURATO?	51
Art. 11.1 - Rinuncia alla Rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool	51



Art. 11.2 - Rinuncia alla Rivalsa quando il Veicolo non è in regola con la revisione	51
Art. 11.3 - Rinuncia alla rivalsa per danni subiti dai terzi trasportati	51
Art. 11.4 - Danni alla tappezzeria	51
Art. 11.5 - Perdita chiavi	51
Art. 11.6 - Ripristino box	52
Art. 11.7 - Rimborso spese di reimmatricolazione	52
Art. 11.8 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto	52
SEZIONE 12 > RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI TOP	52
> CHE COSA È ASSICURATO?	52
Art. 12.1 - Rinuncia alla Rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool	52
Art. 12.2 - Rinuncia alla Rivalsa quando il Veicolo non è in regola con la revisione	52
Art. 12.3 - Rinuncia alla Rivalsa per danni subiti dai terzi trasportati	52
Art. 12.4 - Danni alla tappezzeria	52
Art. 12.5 - Perdita chiavi	52
Art. 12.6 - Ripristino box	52
Art. 12.7 - Rimborso spese di reimmatricolazione	53
Art. 12.8 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto	53
Art. 12.9 - Diaria per danni da interruzione dell'attività lavorativa	53
Art. 12.10 - Rimborso spese riparazione pneumatici in caso di foratura	53
SEZIONE 13 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.	53
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	53
Art. 13.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Incidente	53
Art. 13.2 - Risarcimento del Trasportato	54
Art. 13.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada	54
Art. 13.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri	55
Art. 13.5 Gestione della vertenza di danno e spese legali	55
SEZIONE 14 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON R.C.A.	55
FURTO E INCENDIO - MINIKASKO E KASKO - TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI - EVENTI ATMOSFERICI, ATTI VANDALICI E CRISTALLI	55
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	55
Art. 14.1 - Modalità per la denuncia del Sinistro	55
Art. 14.2 - Riparazione e sostituzione delle cose rubate o danneggiate	56
Art. 14.3 - Calcolo dell'ammontare del danno	57
ASSISTENZA LEGALE	58
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	58
Art. 14.4 - Modalità per la denuncia del sinistro	58
ASSISTENZA STRADALE	58
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	58

Art. 14.5 - Modalità per la denuncia del sinistro	58
INFORTUNI DEL CONDUCENTE, DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE	59
> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	59
Art. 14.6 - Modalità per la denuncia del Sinistro	59
TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	59
Art. 14.7 - Termini di liquidazione	59
ALLEGATO 1	59
Contatti Utili	62



A. Presentazione del prodotto

IL PRODOTTO ASSICURATIVO "FURGONI&VAN" DI GENERTEL

"Furgoni&VAN" di Genertel assicura per il rischio di Responsabilità Civile e i rischi accessori derivanti dalla circolazione.

FUNZIONAMENTO

Il Contraente, in aggiunta alla Garanzia di Responsabilità Civile (R.C.A) sempre presente, può scegliere quali garanzie attivare, per comporre e personalizzare il proprio contratto di assicurazione.

Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.

TABELLA DELLE GARANZIE

GARANZIE SEMPRE COMPRESE			
CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTI E MINIMI	PER TUTTI I DETTAGLI	
RESPONSABILITA' CIVILE La garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di <i>Incidente</i> , ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.	Solo se hai scelto una formula bonus/malus con <i>Franchigia</i> (verifica in preventivo e in Polizza).	Sezione 1	
SICUREZZA COMUNQUE ti copre per i danni: • causati a terzi dai tuoi passeggeri; • prodotti dal gancio traino; • causati nelle operazioni di carico e scarico eseguite anche con mezzi o dispositivi meccanici.		Sezione 1	
GARANZIE ACQUISTABILI			
CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTI E MINIMI	LIMITE DI SOMMA ASSICURATA, MASSIMALE O PRESTAZIONI PER TUTTI I DETTAGLI	
FURTO E INCENDIO Ti tutela se il Veicolo subisce un danno da: • <i>Incendio</i> ; • <i>Furto</i> ; • <i>Furto parziale</i> , compreso il tentativo di scasso.	A tuo carico rimane lo Scoperto con il Minimo indicato in preventivo e Polizza.	La Somma assicurata è il valore del Veicolo riportato in Polizza. Il Furto di Apparecchi multimediali è indennizzato fino a un massimo di 1.250 euro e sempre nei limiti della Somma assicurata.	Sezione 2
MINIKASKO O KASKO Ti tutela per i danni subiti dal Veicolo, con due opzioni disponibili: Minikasko e Kasko. a) Minikasko copre i danni subiti in caso di scontro con un altro veicolo identificato anche non assicurato; b) Kasko copre gli stessi danni previsti dalla Minikasko, con in più: - urto contro ostacoli mobili e fissi; - urto di oggetti contro il Veicolo; - ribaltamento del Veicolo e uscita di strada.	A tuo carico rimane lo Scoperto con il Minimo indicato in preventivo e Polizza.	La Somma assicurata è il valore del Veicolo riportato in Polizza.	Sezione 3

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTI E MINIMI	LIMITE DI SOMMA ASSICURATA, MASSIMALE O PRESTAZIONI	PER TUTTI I DETTAGLI
TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI Ti tutela in caso di <i>Incidente</i> causato da un veicolo a motore identificato non assicurato, garantisce:	A tuo carico rimane lo Scoperto con il Minimo indicato in preventivo e Polizza.	La Somma assicurata è il valore del Veicolo riportato in Polizza.	Sezione 4
• il costo della riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal Veicolo;			
• l'Indennizzo, fino a un massimo di 5.000 euro, delle spese mediche sostenute dopo l'eventuale <i>Infortunio</i> subito dal Conducente.			
COLLUSIONE ANIMALI SELVATICI Ti tutela dai danni al Veicolo in caso di <i>Incidente</i> con <i>Animali selvatici</i> .	A tuo carico rimane lo Scoperto con il Minimo indicato in preventivo e Polizza.	La Somma assicurata indicata in Polizza.	Sezione 5
EVENTI ATMOSFERICI, ATTI VANDALICI E CRYSTALLI Ti tutela se il Veicolo subisce un danno da:	A tuo carico rimane lo Scoperto con il Minimo indicato in preventivo e Polizza.	La Somma assicurata indicata in Polizza.	Sezione 6
• eventi naturali (ad esempio grandine);			
• Atti <i>vandalici</i> ;			
• rottura dei cristalli.			
ASSISTENZA LEGALE Ti offre l'assistenza, giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interessi nell'ambito di un sinistro stradale che coinvolge il Veicolo.		Massimale indicato in Polizza	Sezione 7
ASSISTENZA STRADALE ESTESA In caso di necessità hai a disposizione i servizi di assistenza offerti tramite la Struttura Organizzativa, attiva 24 ore su 24.		Genertel fornisce ognuna delle seguenti prestazioni al massimo 8A una volta per ogni <i>Sinistro</i> , non più di due volte per periodo assicurativo:	Sezione 8A
		• soccorso stradale con limite di 200 euro per <i>Sinistro</i> ;	
		• depannage;	
		• Autocarro in sostituzione per un massimo di 5 giorni consecutivi;	
		• rientro o proseguimento del viaggio fino a 150 euro per <i>Sinistro</i> ;	
		• spese d'albergo fino a 300 euro;	
		• SOS Incidente.	



GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTI E MINIMI	LIMITE DI SOMMA ASSICURATA, MASSIMALE O PRESTAZIONI	PER TUTTI I DETTAGLI
ASSISTENZA STRADALE TOP In caso di necessità hai a disposizione i servizi di assistenza offerti tramite la Struttura Organizzativa, attiva 24 ore su 24.		Genertel fornisce ognuna delle seguenti prestazioni al massimo una volta per ogni Sinistro, non più di due volte per periodo assicurativo: <ul style="list-style-type: none">• soccorso stradale con limite di 500 euro per Sinistro;• depannage;• Autocarro in sostituzione per un massimo di 30 giorni consecutivi;• rientro o proseguimento del viaggio fino a 150 euro per Sinistro;• taxi per il recupero del Veicolo fino a 150 euro;• spese d'albergo fino a 300 euro.• taxi per il rientro o proseguimento del viaggio fino a 150 euro;• autista a disposizione fino a 200 euro, a seguito di infortunio causato da Incidente stradale, l'Assicurato non è in grado di guidare;• spese d'albergo fino a 300 euro;• SOS Incidente.	Sezione 8B
INFORTUNI DEL CONDUCENTE Protegge chiunque sia alla guida del Veicolo a seguito di Incidente con colpa.	In caso di <i>Invalidità permanente</i> l'Indennizzo è corrisposto solo se l'invalidità supera il 5% e solo per la parte eccedente tale soglia.	Massimale indicato in Polizza	Sezione 9
DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE Offre una diaria in caso di <i>Infotunio del Conducente</i> che comporti: <ul style="list-style-type: none">• ricovero ospedaliero;• <i>Ingessatura</i> oppure;• convalescenza post ricovero.		Diaria per un massimo di 30 giorni	Sezione 10
RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI Ti tutela da tante piccole seccature, tra cui: <ul style="list-style-type: none">• rimborsa le spese di immatricolazione in caso di furto o distruzione del Veicolo;• ti indennizza per la perdita delle chiavi e della patente;• sistema il tuo box auto se si danneggia per l'Incendio.		Genertel rimborsa le spese documentate dovute a: <ul style="list-style-type: none">• danni alla tappezzeria fino a 250 euro;• sottrazione o smarrimento delle chiavi del Veicolo fino a 250 euro;• ripristino box fino a 500 euro;• reimmatricolazione fino a 250 euro;• rifacimento della patente fino a 25 euro.	Sezione 11

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	SCOPERTI E MINIMI	LIMITE DI SOMMA ASSICURATA, MASSIMALE O PRESTAZIONI	PER TUTTI I DETTAGLI
RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IM-PREVISTI TOP Offre una diaria in caso di <i>Incidente</i> durante il lavoro e rinuncia alla <i>Rivalsa</i> per: <ul style="list-style-type: none">• danni ai terzi trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul Veicolo• per guida sotto l'influenza di alcool.		<p>Genertel rimborsa le spese documentate dovute a:</p> <ul style="list-style-type: none">• danni alla tappezzeria fino a 250 euro;• sottrazione o smarrimento delle chiavi del Veicolo fino a 250 euro;• ripristino box fino a 500 euro;• reimmatricolazione fino a 250 euro;• rifacimento della patente fino a 25 euro;• diaria per danni da interruzione dell'attività lavorativa di 100 euro per il massimo di 15 giorni;• rimborso spese riparazione pneumatici in caso di foratura fino a 30 euro.	Sezione 12

AVVERTENZE

Per rendere più semplice la lettura, abbiamo utilizzato questi strumenti grafici:

- Testo evidenziato in grigetto: evidenzia rischi esclusi, esclusioni previste dal contratto e obblighi a tuo carico;
- Testo in carattere **grassetto**: richiama la tua attenzione su parti di testo che devi leggere con particolare attenzione;
- Testo in *Corsivo con Iniziale Maiuscola*: ti ricorda che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni;
- Riquadri informativi: sono aree di consultazione che permettono di rispondere in modo semplice alle tue domande in caso di dubbi. Al loro interno trovi informazioni importanti:



Estesi a tutta pagina, e contrassegnati dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi:

- degli esempi utili per capire come funziona la **Polizza** (ad esempio in caso di *Minimi* o *Scoperti*).
- alcune indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio in caso di un *Furto*).



Spostate un po' a **destra**, e contrassegnate dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi delle **avvertenze particolari** (che ti segnalano, ad esempio, quando è il caso di conservare i documenti per poter accedere ai rimborsi).

Contatti



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 8.30-19 e sab 8.30-13.30
telefono: +39.040.20.20.20



ASSISTENZA SINISTRI

lun/ven 9:00-18.00



telefono: +39.040.20.20.40



DENUNCIA SINISTRI ONLINE
h24 con l'app Genertel+



SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)
h24 numero verde: 800.99.77.98
dall'estero: +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00



CARROZZERIE CONVENZIONATE
circuito Carrozzeria Convenzionate su www.genertel.it o sull'app Genertel+



RIPARAZIONE CRISTALLI (SE PREVISTA)
carglass® numero verde: 800.36.00.36



ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)
lun/ven 8:00-18:00
telefono: +39.040.20.20.20
email: sinistri@das.it



RECLAMI
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Via Machiavelli,
4 - 34132 Trieste
email reclami@genertel.it
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187
Roma
fax +39.06.42.13.32.06
PEC ivass@pec.ivass.it



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
telefono +39.040.20.20.20
email richiestainfo@genertel.it
posta Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132
Trieste



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO
telefono +39.040.20.20.40
email servizio_sinistri@genertel.it
posta Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste

Area riservata

Il Contraente può registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Riservata presente sul sito www.genertel.it o tramite l'app Genertel+.

Diritto del Contraente al ripensamento

Il Contraente può recedere entro **14 giorni** dalla data in cui ha ricevuto i documenti assicurativi.

B. Definizioni

Alcune parole nelle Condizioni di Assicurazione sono riportate in Corsivo e con Iniziale Maiuscola. In tal caso, il loro significato è quello indicato qui sotto. Le definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

- **“Accessori”**: le parti complementari fissate sul Veicolo in modo stabile (per toglierle è necessario l'utilizzo degli attrezzi) che possono essere:
 - di serie, se fanno parte della normale dotazione e sono incluse senza maggiorazione nel prezzo di listino del Veicolo;
 - optional, se sono fornite dalla casa costruttrice con un supplemento rispetto al prezzo di listino del Veicolo.
- **“Aggravamento del Rischio”**: si parla di *Aggravamento del Rischio* quando le caratteristiche iniziali del *Rischio* cambiano e fanno aumentare la probabilità di danno su cui si basa il calcolo del *Premio*.
- **“Animali selvatici”**: animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.). Cani e gatti randagi sono esclusi.
- **“Antifurto satellitare”**: dispositivo che, se montato sul Veicolo, in caso di *Furto* invia in modo automatico a una centrale operativa le coordinate per localizzarla.
- **“Apparecchi multimediali non di serie”**: radio, telefoni, lettori CD, DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari, e simili, se:
 - sono fissati in modo stabile (per toglierli è necessario l'utilizzo degli attrezzi);
 - non sono presenti sul listino degli *Accessori* della casa costruttrice del Veicolo.
- **“Aree aeroportuali”**: le aree di rullaggio (spostamento e movimento di un aeromobile a terra, cioè con le ruote a contatto con il terreno) e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.
- **“Assicurato”**: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
- **“Atto vandalico”**: atto di violenza, commesso da chiunque e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il Veicolo.
- **“Autocarro”**: il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persene addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg.
- **“Autovettura”**: il veicolo, destinato al trasporto di persone, che ha al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
- **“Avente diritto”**: soggetto diverso dal contraente a cui deve essere messa a disposizione l'attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
- **“Banca dati”**: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
- **“Carta di pagamento”**: carta di credito, carta di debito oppure carta prepagata.
- **“Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde”**: il documento che attesta che il Veicolo è assicurato per la responsabilità civile (R.C.A) obbligatoria anche all'estero.
- **“Classe universale (CU)”**: la classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio messa a disposizione da Genertel in occasione di ogni scadenza annuale.
- **“Classe di merito Genertel”**: la classe di merito assegnata al contratto in base alle condizioni generali di assicurazione previste da Genertel.
- **“Codice della Strada”**: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **“Codice delle Assicurazioni Private”**: Il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **“Conducente”**: il Proprietario del Veicolo e le persone da lui autorizzate a guidarla.
- **“CONSAP”**: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser, 14 - 00198, www.consap.it.
- **“Contraente”**: la persona fisica, Impresa o altri Enti che stipulano il contratto di assicurazione.
- **“DAS”**: Difesa Automobilistica Sinistri SPA: la Compagnia assicurativa specializzata cui Genertel ha affidato, secondo la normativa vigente, la gestione e liquidazione dei sinistri di Assistenza Legale.



- **“Decorrenza”**: la data a partire dalla quale inizia l’assicurazione.
- **“Degrado”, “Degrado d’uso”**: rappresenta la svalutazione economica del *Veicolo* o di un pezzo di ricambio nel corso del tempo.
- **“EUROTAX”**: la rivista specializzata della Sanguinetti Editore, che riporta le quotazioni di mercato dell’usato.
- **“Franchigia”**: la somma indicata in *Polizza*, che rimane a carico dell’*Assicurato* per ogni *Sinistro*.
- **“Furto”**: appropriazione del *Veicolo* o delle sue parti per trarne un ingiusto profitto, anche tramite violenza o minaccia (rapina).
- **“Genertel”**: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia.
- **“Guasto”**: il danno che il *Veicolo* subisce per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, e che rende impossibile per l’*Assicurato* utilizzarlo in condizioni normali. Sono considerati *Guasto* anche la foratura dello pneumatico e l’errato rifornimento di carburante.
- **“Immobilizzazione del Veicolo”**: il fermo del *Veicolo* presso una carrozzeria/officina incaricata della riparazione che ne rende impossibile l’utilizzo.
- **“Incendio”**: la combustione del *Veicolo* o di sue parti con sviluppo di fiamma.
- **“Incidente”**: il *Sinistro*, che coinvolge il *Veicolo*, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale. Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top sono compresi i *Sinistri* dovuti a caso fortuito.
- **“Indennizzo”**: la somma dovuta da *Genertel* o da *Struttura Organizzativa* se avviene un *Sinistro* liquidabile a termini di contratto.
- **“Infortunio”**: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, derivante dall’utilizzo del *Veicolo* che produce lesioni corporali constatabili in modo obiettivo.
- **“Ingressatura”**: il mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non si può rimuovere in autonomia.
- **“Intermediario”**: professionista che offre a pagamento servizi di gestione di tutte le fasi dell’acquisto di assicurazione: preventivo, stipula e vita del contratto. È il collegamento tra la compagnia assicurativa e il cliente.
- **“Invalidità permanente”**: la perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’*Assicurato* di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo o di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
- **“Istituto di cura”**: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all’estero, autorizzati in modo regolare in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità al ricovero ed alla eventuale all’assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
- **“IVASS”**: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo.
- **“Localizzatore satellitare”**: dispositivo, anche a radiofrequenza, in grado di inviare su richiesta le coordinate per la localizzazione del *Veicolo* in caso di *Furto*.
- **“Massimale”**: la cifra massima indicata in *Polizza* che *Genertel* si impegna di pagare in caso di *Sinistro*.
- **“Merci pericolose”**: le merci classificate come tali in base all’ultimo aggiornamento dell’ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839).
- **“Minimo”**: l’importo che rimane a carico dell’*Assicurato* per ogni *Sinistro*. Il *Minimo* è espresso in valore assoluto.
- **“Modulo Blu”**: modulo di constatazione amichevole (Modello CAI) da compilare in caso di *Incidente* da Responsabilità Civile Auto (R.C.A.). Nel modulo vanno indicati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte nel *Sinistro*, con le relative dinamiche.
- **“PEC”**: PEC sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell’invio e della consegna. La PEC permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.

- **“Perdita totale”**: il *Veicolo* subisce una *Perdita Totale* se:
 - è rubato e non è ritrovata entro due mesi oppure;
 - è danneggiato al punto che il suo valore residuo è inferiore al 20% del valore commerciale prima del *Sinistro*.
- **“Polizza”**: il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione
- **“Premio”**: la somma dovuta dal *Contraente* a *Genertel* a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte e eventuali oneri di legge.
- **“Proprietario”**: l'intestatario del *Veicolo* al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- **“Responsabilità paritaria”**: si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
- **“Responsabilità principale”**: si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti.
- **“Risarcimento”**: la somma dovuta da *Genertel* o da *Struttura Organizzativa* se avviene un *Sinistro* liquidabile a termini di contratto.
- **“Risarcimento diretto”**: la procedura, prevista dall'Art. 149 del *Codice delle Assicurazioni Private* per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di *Risarcimento* è rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del *Sinistro*, attivabile quando l'*Incidente* ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia, Città del Vaticano o San Marino.
- **“Rischio”**: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.
- **“Risoluzione”**: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
- **“Rivalsa”**: il diritto di *Genertel* a recuperare dal *Contraente* e dall'*Assicurato* l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
- **“Scoperto”**: la percentuale del danno - con eventuale *Minimo* - che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*, se previsto in *Polizza* (esempio: uno *Scoperto* del 10% con il *Minimo* di 250 euro).
- **“Set Informativo”**: l'insieme formato dai seguenti documenti: DIP (Documento Informativo Precontrattuale), DIP Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo) e Condizioni di Assicurazione, comprensive delle definizioni e dell'informativa sulla privacy.
- **“Sinistro”**: l'evento dannoso per il quale *Genertel* presta l'assicurazione. Per la garanzia “Assistenza Legale”, il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.
- **“Somma assicurata”**: la somma che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di *Indennizzo* in caso di *Sinistro*. È sempre intesa al lordo di eventuali *Scoperti* e *Minimi*.
- **“Spese borsuali”**: le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività.
- **“Struttura Organizzativa”**: la struttura di *EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.* con sede in *Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI)* - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di *Genertel* al contatto con l'*Assicurato*, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza Estesa, Top, entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di *Genertel*.
- **“Surroga”**: l'azione di *Genertel* che agisce nei confronti del responsabile di un *Sinistro* o di un *Furto* per recuperare le somme pagate al danneggiato.
- **“Trasportati”**: le persone trasportate sul *Veicolo* in modo regolare e conforme alla legge.
- **“Veicolo”**: il veicolo assicurato, indicato in *Polizza*, identificato con la targa.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Come stipulare il contratto e pagare il Premio

Per stipulare il contratto il *Contraente* deve pagare il *Premio* previsto e inviare a *Genertel* i documenti richiesti. Il *Premio* è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

I pagamenti possono essere effettuati con:

- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da *Genertel*. Nella casuale del versamento vanno indicati:
 - cognome e nome del *Contraente*;
 - numero di targa o di preventivo.
- *Carta di pagamento*;
- *PayPal*.

Il pagamento rateale, se proposto da *Genertel*, può essere effettuato solo con carta di credito o carta di debito. Non è prevista la possibilità di pagare a rate con carta prepagata.

Se il *Contraente* sceglie di pagare il *Premio* in rate, è prevista una maggiorazione del *Premio* imponibile:

- del 3,5% in caso rate semestrali,
- del 4,5% in caso di rate trimestrali.

Con il pagamento rateale il *Contraente* preautorizza il prelievo di tutte le rate successive dalla carta indicata il giorno della scadenza della rata. Se l'addebito non va a buon fine, *Genertel* effettua altri tentativi di prelievo secondo le seguenti tempistiche:

- il 5° giorno successivo alla scadenza di rata;
- il 13° giorno successivo alla scadenza di rata, se il tentativo precedente non è andato a buon fine e se il *Contraente* non ha effettuato il pagamento nel frattempo.

Se il *Contraente* non paga quanto dovuto a una delle scadenze di rata concordate, *Genertel* sospende l'assicurazione per inadempimento dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata, come previsto dal Codice Civile¹.

La ricevuta del versamento o l'estratto conto valgono come quietanza di pagamento.

Prima di attivare il contratto *Genertel* verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del *Premio* pagato.

Genertel può richiedere al *Contraente* di integrare la documentazione e spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del *Contraente* se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile².

Se il *Contraente* non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i documenti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, *Genertel* non perfeziona il contratto e può richiedere i documenti mancanti e un'eventuale integrazione di *Premio*. Se il *Contraente* non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato.

Genertel invia la documentazione relativa al contratto in formato elettronico (email). Il *Contraente* può comunque, tramite l'Area Riservata di *Genertel*, chiedere copia anche in formato cartaceo senza costi aggiuntivi.

Genertel richiede al *Contraente* di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:

- via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo: copiacontratto@genertel.it;
- via posta a: *Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste*.

¹ Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"

² Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave"

Dopo il pagamento del premio è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter circolare con il Veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato.



> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 - Decorrenza delle garanzie

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata in modo corretto, le garanzie assicurative operano dalle ore 24:

- del giorno indicato in *Polizza* come data di *Decorrenza*;
- del giorno del pagamento se questo avviene dopo.

In caso di pagamento con bonifico, il giorno del pagamento è la data in cui *Genertel* ha l'evidenza contabile del pagamento.

Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il *Contraente* deve pagare alle date concordate gli importi stabiliti. Se il *Contraente* non paga quanto dovuto a una delle scadenze concordate, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza come previsto dal Codice Civile³ e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Per le rate successive alla prima, *Genertel* spedisce il Certificato di assicurazione e il Certificato internazionale di assicurazione - *ex Carta Verde* dopo aver ricevuto evidenza del pagamento del relativo *Premio*.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in *Polizza*. Non è previsto il tacito rinnovo: alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il *Contraente* è libero di non rinnovare il contratto e di assicurarsi con un'altra compagnia.

Genertel mantiene valido il contratto fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A. per il medesimo veicolo (c.d. "periodo di comporto").

Art. 4 - Proposta del rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 - Durata dell'assicurazione, *Genertel* può inviare via email al *Contraente* una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva con indicazione del *Premio* da versare. Il pagamento del *Premio* implica l'accettazione delle nuove condizioni di *Premio* e di contratto che rispondono comunque ai bisogni del *Contraente* o non influiscono su di essi.

Il *Contraente* esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto pagando il nuovo *Premio* entro la scadenza del contratto.

Ricevuto il pagamento, *Genertel* invia al *Contraente* la *Polizza* e il certificato di assicurazione via email.

Art. 5 - Diritto del *Contraente* al ripensamento

Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il *Contraente* può recedere entro 14 giorni dalla data in cui ha ricevuti i documenti assicurativi con richiesta scritta da inviare tramite:

- lettera raccomandata a *Genertel S.p.A.* - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste;
- PEC all'indirizzo genertel@pec.genertel.it;
- l'Area Riservata di *Genertel*.

Fatta la richiesta, il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - *ex Carta Verde*) e deve distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Ricevuta la richiesta di recesso, *Genertel* rimborsa al *Contraente* entro 15 giorni dalla data di lavorazione della richiesta il *Premio* non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 6 - Estensione territoriale

Se le specifiche garanzie non riportano un'indicazione diversa, l'assicurazione vale in:

3 Art. 1901 "Mancato pagamento del premio"



- Italia;
 - Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);
 - Città del Vaticano;
 - Liechtenstein;
 - Principato di Monaco;
 - Repubblica di San Marino;
 - stati elencati e non barrati nel *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*.
- Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del Rischio

Genertel consente l'assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le informazioni richiesti. Il Contraente/Assicurato si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati in Polizza, inclusi Massimali, Somme Assicurate, Scoperti e Franchigie.

Il Contraente/Assicurato deve richiedere eventuali rettifiche entro 14 giorni dalla Decorrenza.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Genertel informazioni precise e complete, per permettere di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può:

- perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo;
- determinare la cessazione dell'assicurazione⁴.

Per la garanzia R.C.A. il Risarcimento è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi⁵; ma Genertel può rivalersi, in tutto o in parte, sul Contraente/Assicurato responsabile.

Genertel può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Genertel, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (*Aggravamento del rischio*). Se il Contraente/Assicurato non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁶.

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Genertel se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (diminuzione del *Rischio*). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Genertel può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto⁷.

Art. 8 – Gestione del contratto

Art. 8.1 Cessazione del rischio

Il Contraente deve comunicare a Genertel se il Rischio cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:

- vendita;
- consegna in conto vendita;
- Furto totale;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del Veicolo.

In questi casi, Genertel rinuncia a esigere eventuali rate di Premio successive alla data di cessazione del Rischio.

Il Contraente si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di

⁴ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave", 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi"

⁵ Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private

⁶ Art. 1898 "Aggravamento del rischio"

⁷ Art. 1897 "Diminuzione del rischio"

assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Se pattuita la garanzia R.C.A. il *Contraente* può richiedere una di queste opzioni.

Art. 8.1.1 - Trasferimento del contratto su altro veicolo

Il *Contraente* può chiedere di trasferire il contratto su un altro veicolo solo se il *Rischio* cessa. Per poter trasferire il contratto, il veicolo su cui il *Contraente* chiede il trasferimento deve rientrare nella medesima classificazione⁸ di quello assicurato in precedenza e deve essere dello stesso *Proprietario* (o da lui preso in locazione in caso di leasing, o da lui preso in usufrutto in caso di contratti di usufrutto, o da lui acquistato con riservato dominio in caso di patto di riservato dominio).

Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi richiesti e l'eventuale conguaglio di *Premio*. In caso di acquisto, le garanzie assicurative sono valide dal momento in cui l'*Assicurato* entra in possesso del nuovo veicolo e, allo stesso tempo, cessano tutte le garanzie del *Veicolo* assicurato in precedenza.

Salvo il caso di *Furto*, il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, *Genertel* può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per *Sinistri* denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del *Veicolo*.

Se il *Contraente* richiede il trasferimento del contratto nei **30 giorni** precedenti la scadenza della rata, *Genertel* richiede il pagamento della stessa al momento della stipula della variazione.

Art. 8.1.2 - Sospensione per cessazione del *Rischio*

Il *Contraente*, oltre alla sospensione volontaria di cui all'art. 8.2, può chiedere di sospendere gli effetti del contratto anche nei casi di cessazione del *Rischio*.

Il *Contraente* può chiedere la sospensione a *Genertel* tramite:

- il sito www.genertel.it;
- l'app *Genertel+*;
- l'email all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it,

invia anche i documenti che provano la cessazione del rischio.

La sospensione decorre dalla data indicata nella comunicazione; solo per i casi di *Furto* totale decorre dalle 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza.

Il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

La sospensione non è ammessa:

- il giorno della scadenza contrattuale;
- se il contratto ha durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti.

Entro 12 mesi il *Contraente* può riattivare il contratto su un altro veicolo, o per lo stesso, se possibile.

Se il *Contraente* non riattiva il contratto entro **12 mesi**, questo è considerato risolto e *Genertel* mette a disposizione del *Contraente* il *Premio* non goduto per la sola garanzia R.C.A. escluse imposte e contributo S.S.N.. Per poter procedere al rimborso, il *Contraente* deve indicare l'*IBAN* a *Genertel*.

Negli altri casi il contratto si riattiva dalle ore 24 della data di riattivazione indicata dal *Contraente*, fermo l'eventuale conguaglio del *Premio*. La riattivazione può avvenire:

- online - sul sito www.genertel.it;
- tramite l'app *Genertel+*;
- al telefono.

Se il *Contraente* sospende il contratto nei **30 giorni** precedenti la scadenza della rata, deve pagarla al momento della riattivazione.

⁸ Art. 47 del Codice della strada "Classificazione dei veicoli"



Dopo la riattivazione del contratto è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter circolare con il veicolo.



Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato.

Se il periodo di sospensione è superiore a **30 giorni**, la data di scadenza del contratto e le date in cui sono dovute le eventuali rate residue sono prorogate di un periodo della stessa durata di quello della sospensione.

Art. 8.1.3 - Risoluzione anticipata del contratto

Il *Contraente* può chiedere la **Risoluzione anticipata** del contratto.

Il *Contraente* si impegna a non utilizzare più i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo. Genertel procede alla **Risoluzione anticipata** del contratto solo dopo aver ricevuto dal *Contraente* i seguenti documenti:

- **in caso di vendita o consegna in conto vendita del Veicolo:** l'atto di vendita o l'attestazione di consegna in conto vendita;
- **in caso di demolizione del Veicolo:** la copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
- **in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del Veicolo:** l'attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del Veicolo e della targa di immatricolazione.

Ricevuti i documenti Genertel mette a disposizione del *Contraente* il **Premio** non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N..

Art. 8.1.4 - Cessione del contratto all'acquirente del Veicolo

In caso di vendita del Veicolo, il *Contraente* deve avvisare subito Genertel se cede al compratore anche il contratto di assicurazione. In tal caso deve fornire tutte le indicazioni necessarie per l'emissione dell'appendice di cessione. Il *Contraente* deve pagare tutte le rate fino al momento della comunicazione. Il contratto ceduto resta valido:

- in caso di pagamento a rate, solo per il periodo coperto dall'ultima rata pagata dal *Contraente*;
- in caso di rata unica, fino alla sua naturale scadenza, dopodiché Genertel non rilascia l'attestato di rischio e deve essere stipulato un contratto nuovo.

In occasione della cessione del contratto non sono accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.

Art. 8.2 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo⁹

È possibile chiedere la sospensione del contratto se il Veicolo non è utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta va resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹⁰ e va presentata a Genertel, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, con le seguenti modalità:

- tramite il sito www.genertel.it o l'app **Genertel+**;
- tramite PEC all'indirizzo sospensione-riattivazione@genertel.it; in questo caso, la richiesta è valida solo se il soggetto legittimato alla sospensione del contratto sottoscrive la dichiarazione mediante FEQ (Firma Elettronica Qualificata).

La sospensione volontaria è registrata nella *Banca dati* della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista, consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente¹¹. Fatta la richiesta, Genertel dà conferma dell'avvenuta sospensione volontaria.

Può chiedere la sospensione volontaria:

⁹ Art. 122-bis comma 2 del *Codice delle Assicurazioni Private*

¹⁰ Art. 47 del DPR 445/2000, richiamato dall'Art. 122-bis comma 2 del *Codice delle Assicurazioni Private*

¹¹ Art. 122-bis comma 3 del *Codice delle Assicurazioni Private*

- il *Proprietario*;
- l'*usufruttuario*;
- l'*acquirente con patto di riservato dominio*;
- il *locatario in caso di locazione finanziaria*.

Se il *Contraente* non è uno di questi soggetti deve consegnare, con le modalità sopra descritte, la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.

Il *Contraente* si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte.

La proroga va chiesta a *Genertel*, con le stesse modalità sopra descritte, almeno **10 giorni (5 giorni** per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa¹², di **10 mesi (11 mesi** per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico¹³).

La riattivazione del contratto può essere richiesta in qualsiasi momento anche prima della scadenza del termine comunicato (o prorogato).

Dopo la riattivazione del contratto è indispensabile attendere il certificato di assicurazione per poter circolare con il veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato. Ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di assicurazione che *Genertel* consegna alla riattivazione del contratto.



Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi a *Genertel* o visitare il sito www.genertel.it.

Art. 9 - Tutela del *Contraente* in caso di *Furto del Veicolo*

In caso di *Furto del Veicolo*, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione a *Genertel* insieme alla copia della denuncia presentata all'autorità competente.

L'assicurazione non ha più effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.

Se il *Contraente* non vuole trasferire il contratto su un altro veicolo o non vuole sospendere lo stesso, *Genertel* rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del *Furto*, e rimborsa l'eventuale *Premio* non usufruito della sola garanzia R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.. *Genertel* calcola il periodo non usufruito, oggetto del rimborso a partire dal giorno della denuncia.

Art. 10 - Altre assicurazioni

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve comunicare a *Genertel* tutte le altre assicurazioni esistenti e le relative coperture, e deve comunicare il *Sinistro* a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dal Codice civile¹⁴. Se non lo fa, può perdere il diritto al *Risarcimento* o all'*Indennizzo*.

Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del *Contraente*. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato in modo diverso dal *Set Informativo*, valgono le norme di legge italiane.

Art. 13 - Area Riservata

Per questo contratto, *Genertel* mette a disposizione un'Area Riservata (Home Insurance) dove il *Contraente* può:

- fare un preventivo e stipulare la polizza;

12 Art. 122-bis comma 2 del *Codice delle Assicurazioni Private*

13 Art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

14 Art. 1910 del *Codice Civile*



- trasferire il contratto su un altro veicolo;
- consultare e scaricare il *Set informativo* e, se concluso il periodo di osservazione l'attestato di rischio;
- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- richiedere l'assistenza stradale;
- denunciare e monitorare lo stato del *Sinistro*;
- richiedere la sospensione e la riattivazione del contratto;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy.

L'Area Riservata è raggiungibile dal sito www.genertel.it. Dopo la stipula del suo primo contratto, il *Contraente* riceve una comunicazione con le credenziali per accedere. Se non le riceve o le smarrisce, ha sempre il diritto di richiederle o recuperarle. Può farlo sul sito [internet www.genertel.it](http://www.genertel.it).

Il servizio è gratuito.

Art. 14 – Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., *Genertel* non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone *Genertel* a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 15 – Denuncia di *Sinistro*

Per tutte le garanzie previste da questo contratto, salvo diverse indicazioni per la specifica garanzia, in caso di *Sinistro*, l'*Assicurato*, anche se non è responsabile, deve darne comunicazione a *Genertel* **entro 3 giorni** dalla data in cui è avvenuto il *Sinistro* o ne ha avuta conoscenza.

La comunicazione di denuncia del *Sinistro* può essere inviata dal *Contraente* con l'app *Genertel+* disponibile gratis per smartphone Android e iOS.

Art. 16 - Pagamenti da parte di *Genertel*

Genertel paga le somme dovute per rimborsi di *Premio* e *Sinistri* – anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Art. 17 - Modalità di reclamo

A Genertel

Eventuali reclami possono essere presentati a *Genertel* con le seguenti modalità:

- con **lettera** inviata a *Genertel* S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality - Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste;
- tramite il **sito internet** di *Genertel* www.genertel.it, nella sezione *Reclami*;
- via **e-mail** all'indirizzo reclami@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi – Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli *Intermediari* bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati all'*intermediario* e sono gestiti da loro. Se il reclamo perviene a *Genertel*, *Genertel* provvede a trasmetterlo senza ritardo all'*intermediario* interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a *IVASS*:

- con **lettera** inviata a *IVASS* - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma;
- con **fax** al numero 06.42133206;
- tramite **PEC** all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato a **Genertel** o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- ogni documento utile per descrivere più in dettaglio le relative circostanze.

Art. 18 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in alternativa all'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org), è obbligatorio tentare di risolvere le controversie con i seguenti sistemi alternativi:

- **Mediazione** per le controversie assicurative, bisogna prima tentare la mediazione. La richiesta va inviata in uno dei seguenti modi:
 - via PEC a genertel@pec.genertel.it;
 - via lettera alla sede legale di **Genertel**.

Si può scegliere un Organismo di Mediazione dall'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

- **Negoziazione assistita** per le controversie su risarcimenti di danni da circolazione di veicoli o natanti, bisogna prima tentare la negoziazione assistita. La richiesta va inviata a **Genertel** tramite il proprio avvocato.

Inoltre, è possibile attivare:

- **Arbitrato** per le controversie che riguardano la garanzia "Assistenza legale", se l'Assicurato non è d'accordo con DAS sulla gestione del Sinistro, può richiedere un arbitrato per valutare se il parere di DAS è corretto. La richiesta va inviata in uno dei seguenti modi:
 - via PEC a servizio.clienti@pec.das.it;
 - via lettera alla sede legale di DAS.
- **Procedura FIN-NET** per risolvere le liti transfrontaliere, si può presentare un reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET, contattando il gestore nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare in via preliminare la procedura della conciliazione paritetica.

> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di videoregistrazione, di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da **Genertel S.p.A.** (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio e per offrirle eventuali garanzie accessorie alla copertura per la responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (RCA), coerenti con tali bisogni ed esigenze;
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)



- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;
- (vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da Lei richiesti da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo di relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere. Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

1. per l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato e sondaggi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app e web, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel, e per analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel.
2. per la cessione alle società del Gruppo Generali¹⁵ e a soggetti terzi operanti nei settori finanziario, assicurativo, automobilistico, internet, e-commerce, comunicazione, per le loro finalità di marketing, quali l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato anche mediante tecniche di comunicazione email, sms, instant messaging e notifiche via app e web.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrono le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste;

¹⁵ Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Jeniot, Welion

e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personalini). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, immagini video e audio acquisiti durante videoregistrazione, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati,



- aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, comparazione tariffaria al fine di ottimizzazione dell'offerta, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione, non vita, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri (anche nel caso in cui la denuncia di sinistro venga effettuata tramite videochiamata o videoregistrazione) o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
 3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autوفicine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
 4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consorzi (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

General assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicurazione¹⁶. Se il Veicolo causa senza volerlo danni a terzi mentre è usata in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, General paga le somme dovute ai terzi come Risarcimento dei danni.

Queste somme:

- includono capitale, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del *Massimale* indicato in Polizza.

La garanzia opera a prescindere dall'area in cui il Veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

È compresa nell'oggetto dell'assicurazione la garanzia per:

- i danni derivanti dal traino di carrelli "appendice";
- i danni derivanti dal traino di un rimorchio munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli.

CHI PUO' GUIDARE IL VEICOLO ASSICURATO?

Art. 1.2 - Tipo di guida

Il contratto può essere personalizzato in base alle caratteristiche dei conducenti del Veicolo.

I tipi di guida possibili sono:

- esperto (solo conducenti con età maggiore o uguale ai 25 anni);
- inesperto (solo conducenti con età inferiore ai 25 anni);
- non solo esperti.

La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del *Sinistro*, ma se il *Contraente* ha dichiarato che il Veicolo è guidato solo da un conducente di età uguale o maggiore di 25 anni, per i *Sinistri* con colpa causati da un guidatore sotto i 25 anni, il *Contraente* rimborsa la "Franchigia conducente inesperto" di **350 euro**. Questa franchigia si somma all'eventuale *Franchigia RCA* opzionale, se scelta dal *Contraente*, come descritto nell'**art. 1.7 Franchigia**.

SONO ASSICURATI ANCHE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI DA QUELLA OBBLIGATORIA?

Art. 1.3 - "Sicurezza comunque"

Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria Genertel assicura, con lo stesso Massimale e senza aumento del Premio, i danni causati senza volerlo a terzi:

- a) dal gancio di traino del Veicolo;
- b) da un *Trasportato* del Veicolo (c.d. "Responsabilità Civile dei terzi trasportati");
- c) dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa eseguite anche con mezzi o dispositivi meccanici, se questi sono omologati, sono parte integrante del Veicolo e sono previsti nella sua destinazione funzionale.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.4 - Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati:

- da dolo del *Conducente*, del *Proprietario* o del *Contraente*;
- dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara¹⁷.

In questi casi, Genertel può agire in *Rivalsa* per gli eventuali danni comunque pagati a terzi. Il *Conducente* responsabile del *Sinistro* non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.

Inoltre, solo con riferimento ai danni a cose, non sono considerati terzi e sono quindi esclusi dalla copertura della Garanzia R.C.A. i seguenti soggetti:

1. il *Proprietario*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo ceduto in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti, discendenti legittimi, naturali o adottivi del *Conducente* o dei soggetti di cui al punto 1. nonché gli affilati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'*Assicurato* provvede in modo abituale al loro mantenimento;
3. se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.5 – Esclusioni previste dal contratto

L'assicurazione non opera per i *Sinistri*:

- a) che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però in caso di:
 - patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- b) che avvengono quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*¹⁸;
- c) che avvengono quando il Veicolo non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- d) subiti dai *Trasportati* se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del Veicolo;
- e) che avvengono in *Aree aeroportuali*, se il Veicolo non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.

In tutti i casi sopra citati Genertel può agire in *Rivalsa* per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi.

L'assicurazione non opera inoltre:

- f) in caso di trasporto merci, per i danni alle cose trasportate o in consegna;

¹⁷ Art. 9 "Competizioni sportive su strada" del *Codice della Strada*

¹⁸ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"



- g) in caso di trasporto di *Merci pericolose* o lubrificanti, per i maggiori danni che derivano dal materiale trasportato;
- h) in caso di operazioni di carico e scarico, per i danni alle persone che ne prendono parte e ai Trasportati;
- i) per danni da carico e scarico di *Merci pericolose* o lubrificanti.



COSA FACCIO IN CASO DI *INCIDENTE*?

Segnala l'*Incidente*

1. indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal *Veicolo* per mettere il segnale di emergenza;
2. non muovere o tentare di curare i feriti, soprattutto se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Documenta l'*Incidente*

1. cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;
2. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell'*Incidente* e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il *Modulo Blu*

- compila con attenzione il *Modulo Blu* insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il *Modulo Blu* vale in ogni caso come denuncia del *Sinistro*. Se non hai in auto il *Modulo Blu* puoi compilarlo anche in seguito, ed incontrare la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 16.

Avvia la procedura di *Risarcimento*

- per ricevere assistenza e avviare la procedura invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso la sezione denuncia on line del sito www.genertel.it o via email all'indirizzo sinistri@genertel.it. Per qualsiasi dubbio chiama il numero 040.20.20.40 o attiva una *chat on line* con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 16.

COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATA LA GARANZIA R.C.A.?

Art. 1.6 - Forma tariffaria Bonus Malus

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus. Sono previste riduzioni o maggiorazioni di *Premio* in assenza o in presenza di *Sinistri* nel periodo di osservazione descritto all'*ALLEGATO 1¹⁹*.

COME EVOLVE LA MIA CLASSE

In prossimità della scadenza del contratto annuale, *Genertel* mette a disposizione l'attestazione dello stato di rischio. La *Classe universale* è calcolata in base alla presenza o meno di *Sinistri* pagati, anche in parte, nel periodo di osservazione²⁰.

Per lo scatto in malus sono presi in considerazione i *Sinistri* per cui è stata accertata la *Responsabilità principale* dell'*Assicurato*.

I *Sinistri* pagati con *Responsabilità paritaria* dell'*Assicurato* minore o uguale al 50% non comportano il malus, ma vengono annotati nell'attestazione con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Se ci sono più *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* vengono sommate le loro percentuali e, se si raggiunge la soglia del 51% nell'arco degli ultimi 5 anni di osservazione della sinistrosità, si procede all'applicazione del malus.

L'eventuale *Franchigia* prevista in contratto è dovuta dal *Contraente* da quando *Genertel* paga il danneggiato o, in caso di risarcimento diretto, da quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).

La *Classe Universale* può evolvere nei seguenti modi:

- se non ci sono *Sinistri* è prevista la discesa di una classe;
- se c'è un solo *Sinistro* è prevista la risalita di due classi;
- dal secondo *Sinistro* in poi è prevista la risalita di tre classi.

La classe massima è sempre la 18 e la minima sempre la 1.

¹⁹ Provv. 72/2018 di IVASS

²⁰ Art. 3 del Regolamento Ivass 9/2015

L'attestazione riporta, oltre alla *Classe universale (CU)*, anche la *Classe di merito Genertel*, che prevede però la classe minima -1.

Per le regole di assegnazione della *Classe universale (CU)*, di corrispondenza tra la *Classe universale (CU)* e la *Classe di merito Genertel* e di invio dell'attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 1.

POSSO EVITARE L'EVOLUZIONE IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?

L'Assicurato può evitare l'evoluzione in malus se rimborsa gli importi liquidati a titolo definitivo per i *Sinistri* che l'hanno causata.

È possibile rimborsare anche solo alcuni dei *Sinistri* liquidati; in questo caso l'evoluzione in malus si applica solo per i *Sinistri* che non sono stati rimborsati. Il rimborso deve essere effettuato:

- a *CONSAP*, per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di *Risarcimento diretto (CARD)*;
- a *Genertel* per gli altri *Sinistri* (che non rientrano nella procedura CARD).

Il *Contraente*, per conoscere l'importo dei *Sinistri* che rientrano nella procedura di *Risarcimento diretto*²¹, deve rivolgersi alla "Stanza di compensazione" presso *CONSAP*

- utilizzando la procedura on-line sul sito www.consap.it;
- scrivendo a *CONSAP*, Via Yser, 14 - 00198 Roma.

Può fare la richiesta direttamente o delegare *Genertel* a richiedere l'importo a nome suo. *CONSAP* comunicherà direttamente al *Contraente* l'importo.

Per delegare *Genertel*, il *Contraente* può scrivere un email a protezione.bonus@genertel.it per ottenere il documento da compilare e le istruzioni per la restituzione a *Genertel*.

Il *Contraente*, per conoscere l'importo di altri *Sinistri* (che non rientrano nella procedura CARD), deve rivolgersi a *Genertel*:

- al telefono al 040.20.20.40;
- via email al servizio sinistri@genertel.it;
- tramite una lettera a *Genertel* sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Se hai bisogno di maggiori informazioni per evitare l'evoluzione in malus sulla tua polizza puoi contattarci all'indirizzo email protezione.bonus@genertel.it o via fax al +39.041.33.62.344.



> OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Art. 1.7 - Franchigia

Se proposta da *Genertel*, il *Contraente* può inserire nel contratto la *Franchigia*, a fronte di uno sconto sul *Premio R.C.A.* In questo caso, il *Contraente* paga la *Franchigia* a *Genertel*:

- in casi di *Risarcimento diretto*, quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte);
- negli altri casi, quando *Genertel* paga il danneggiato.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di *Franchigia*

Massimale assicurato: 10.000.000 euro

Franchigia: 500 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Genertel paga: 4.500 euro (l'ammontare del danno detratta la *Franchigia*)

L'Assicurato paga: 500 euro

SEZIONE 2 > FURTO E INCENDIO

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti del *Veicolo*, compresi gli *Accessori*, in

²¹ Art.149 "Procedura di risarcimento diretto" del Codice delle Assicurazioni Private



conseguenza di uno dei seguenti eventi:

- a) *Furto o tentato Furto del Veicolo*, di sue parti o di oggetti in essa contenuti. Il *Furto di Apparecchi multimediali* è indennizzato fino a un massimo di **1.250 euro** e sempre nei limiti della *Somma assicurata*. Il *Contraente* deve dimostrare l'esistenza degli *Apparecchi multimediali* e presentare a *Genertel* la documentazione relativa all'acquisto;
- b) *Incendio* anche se causato da *Atti Vandalici*. *Genertel* indennizza inoltre:
 - c) le spese di custodia o di parcheggio, con il massimo di **500 euro** per evento, necessarie se si verifica uno dei seguenti casi:
 - il *Veicolo* viene ritrovato dopo un *Furto*;
 - il *Veicolo* viene sequestrato dalle autorità dopo un *Incendio*;
 - d) la perdita dell'imposta di proprietà (c.d. "bollo") non utilizzata in caso di *Furto* se il *Contraente* assicura con *Genertel* un nuovo veicolo dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.2 - Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di **dolo o colpa grave**:

- dell'*Assicurato* e del *Contraente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone che l'*Assicurato* o il *Contraente* incarica alla guida o riparazione o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.3 - Cause di riduzione o esclusione dell'Indennizzo

Se alla stipula del contratto il *Contraente*:

- dichiara che di notte il *Veicolo* è custodito in autorimessa o giardino, l'*Assicurato* deve dimostrare la disponibilità d'uso di un'autorimessa o di un giardino: in caso contrario, *Genertel* riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile²²;
- dichiara la presenza di un antifurto, l'*Assicurato* deve poterne dimostrare l'installazione sul *Veicolo*: se l'antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, *Genertel* riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile²³;
- dichiara che il *Veicolo* monta un *Antifurto satellitare* o un localizzatore satellitare e l'*Assicurato* non è in grado di provare l'esistenza, al momento del *Furto*, di un abbonamento a un servizio satellitare, *Genertel* non paga alcun *Indennizzo*;

Art. 2.4 - Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi i danni:

- a) da *Furto* o tentato *Furto* che avvengono in conseguenza di *Atti vandalici*;
- b) determinati da *Furto* totale o parziale agevolato da:
 - mancata chiusura;
 - presenza di congegni automatici di apertura delle portiere del *Veicolo* al suo interno;
 - presenza delle chiavi di accensione all'interno del *Veicolo*.
- c) che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- d) che avvengono in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- e) che avvengono in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 2.5 - Scoperto e Minimo

A carico dell'*Assicurato* rimane lo *Scoperto*. Questo importo non può essere comunque inferiore al *Minimo* non indennizzabile. Lo *Scoperto* e il *Minimo* sono indicati in *Polizza*.

²² Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"

²³ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E MINIMO?

Esempio di Scoperto e Minimo in caso di danneggiamento del Veicolo a seguito di Furto

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno a seguito del Sinistro: 1.000 euro

Scoperto: 5% (euro 1.000 x 5% = 50 euro) con un **Minimo** di 250 euro

Genertel paga: 2.000 - 250 = 1.750 euro

L'Assicurato paga: 250 euro (perché lo Scoperto del 5% del danno è inferiore al Minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?

Fai subito denuncia alle autorità

- l'autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il Veicolo.

Se hai inserito in contratto anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde 800.99.77.98 o dall'estero uno fra i seguenti numeri +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00; la Struttura Organizzativa ti metterà a disposizione un Autocarro sostitutivo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 8A o 8B.

Avvia la procedura per l'Indennizzo del danno

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'app Genertel+ insieme alla denuncia fatta all'autorità. Per tutti i dettagli consulta la sezione 14.



COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?

Segnala l'Incendio

- allontanati il più possibile dal Veicolo e richiedi l'intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell'incidente.

Se hai inserito in contratto anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde 800.99.77.98 o dall'estero uno fra i seguenti numeri +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00; la Struttura Organizzativa metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il Veicolo e, se il fermo del Veicolo supera i limiti previsti, un Autocarro sostitutivo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 8A o 8B. Per poter rimuovere il Veicolo è necessario avere il nullaosta da parte delle autorità.

Avvia la procedura per l'Indennizzo del danno

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 14.

COSA FACCIO SE IL MIO VEICOLO VIENE RITROVATO?

Art. 2.6 - Ritrovamento del Veicolo

Se l'Assicurato scopre che il Veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve sempre:

- informare Genertel;
- inviare a Genertel la documentazione sul ritrovamento rilasciata dalle autorità.

L'Assicurato ha questi obblighi sia prima, sia dopo il pagamento dell'Indennizzo.

Se il Veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato può scegliere di:

- **rientrare in possesso del Veicolo:** in questo caso l'Assicurato deve comunicare a Genertel di voler rientrare nel possesso del Veicolo entro 7 giorni da quando viene a sapere che è stato ritrovato. In questo caso deve rimborsare l'Indennizzo che ha ricevuto per il Furto;
- **non conservare la proprietà del Veicolo:** in questo caso l'Assicurato deve comunicare la sua decisione a Genertel entro 7 giorni. Se lo fa oppure se non fornisce alcuna comunicazione entro 7 giorni, Genertel può vendere il Veicolo in forza della procura speciale rilasciata in suo favore e trattenere il ricavato come parziale rimborso dell'Indennizzo.



SEZIONE 3 > MINIKASKO/KASKO

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

Generetl indennizza i danni diretti e materiali subiti dal Veicolo compresi gli Accessori durante la circolazione del Veicolo in aree pubbliche o private, escluse le Aree aeroportuali, in conseguenza di uno degli eventi descritti dalle singole opzioni riportate di seguito. Il Contraente può scegliere tra due opzioni alternative di garanzia:

1. **Minikasko:** in caso di collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato.
2. **Kasko:** se si verifica uno dei seguenti eventi:
 - collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato;
 - urto del Veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
 - urto di oggetti contro il Veicolo;
 - uscita di strada o ribaltamento.

Generetl rinuncia al diritto di *Surroga*²⁴ nei confronti dei seguenti soggetti:

- il *Conducente*;
- i *Trasportati*;
- i familiari e i dipendenti dell'Assicurato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.2 - Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di **dolo o colpa grave**:

- dell'Assicurato e del Contraente;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone che l'Assicurato o il Contraente incarica alla guida o riparazione o custodia del Veicolo.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.3 - Cause di riduzione dell'Indennizzo

Se alla stipula del contratto il Contraente ha dichiarato:

1. che di notte il Veicolo è custodito in autorimessa o giardino, l'Assicurato deve dimostrare la disponibilità d'uso di un'autorimessa o di un giardino: in caso contrario, Generetl riduce l'Indennizzo come previsto dal Codice Civile²⁵.
2. che il Veicolo dispone di un antifurto, l'Assicurato deve poterne dimostrare l'installazione sul Veicolo: se l'antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, Generetl riduce l'Indennizzo come previsto dal Codice Civile²⁶.

Art. 3.4 - Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi i danni che avvengono:

- a) quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però
 - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- b) quando il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*²⁷;
- d) quando il Veicolo non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le

24 Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

25 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1898 "Aggravamento del rischio"

26 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1898 "Aggravamento del rischio"

27 Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

- norme relative alla revisione;
- e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
 - f) in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
 - g) in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 3.5 – *Scoperto e Minimo*

A carico dell'Assicurato rimane lo *Scoperto*. Questo importo non può essere comunque inferiore al *Minimo* non indennizzabile. Lo *Scoperto* e il *Minimo* sono indicati in *Polizza*.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E MINIMO?

Esempio di *Scoperto* e *Minimo* in caso di Minikasko e Kasko

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno a seguito del *Sinistro*: 2.000 euro

Scoperto: 10% (euro 2.000 x 10% = 200 euro) con un *Minimo* di 250 euro

Genertel paga: 2.000 - 250 = 1.750 euro

L'Assicurato paga: 250 euro (perché lo *Scoperto* del 10% del danno è inferiore al *Minimo* non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?

Fai subito denuncia

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'app *Genertel+*. Per tutti i dettagli consulta la sezione 14.

Se hai inserito in contratto anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00**, la Struttura Organizzativa metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il Veicolo e, se il fermo del Veicolo supera i limiti previsti, un Autocarro sostitutivo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 8A o 8B.

SEZIONE 4 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel, in seguito a una collisione con un veicolo a motore identificato ma non assicurato, paga:

- il costo della riparazione dei danni diretti e materiali subiti del Veicolo;
- l'indennizzo, fino a un massimo di 5.000 euro, delle spese mediche sostenute dopo l'eventuale *Infortunio* subito dal *Conducente*.

Genertel presta l'assicurazione solo se i danni vengano riparati. L'Assicurato ha diritto al valore del Veicolo al momento del *Sinistro* con il limite della *Somma assicurata*, come determinato dall'articolo 14.3 - *Calcolo dell'ammontare del danno* senza adempire a questa condizione solo in caso di riparazione antieconomica. La riparazione è antieconomica quando il costo per riparare il Veicolo è superiore al suo valore commerciale.

La garanzia opera se:

- l'Assicurato non ha alcuna responsabilità nella causa del *Sinistro* e ne fornisce prova con la presentazione del verbale o del rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del *Modulo blu* se compilato e firmato da entrambe le parti;
- il *Sinistro* avviene in Italia;
- il *Sinistro* non avviene in *Aree aeroportuali*;
- il veicolo del responsabile è identificato e immatricolato in Italia;
- il *Sinistro* coinvolge solo 2 veicoli;
- il diritto al risarcimento verso i terzi e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non è prescritto quando l'indennizzo è pagato.



Se sono presenti in contratto le garanzie Minikasko/Kasko, la garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati opera solo per l'*Indennizzo* delle eventuali spese mediche sostenute.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.2 – Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di **dolo**:

- del *Conducente*;
- del *Proprietario*;
- del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.3 - Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi i danni che avvengono:

- a) quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però
 - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- b) quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*²⁸;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- f) in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- g) in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 4.4 – Scoperto e Minimo

L'*Indennizzo* è effettuato solo dietro presentazione della fattura della riparazione.

A carico dell'*Assicurato* rimane lo *Scoperto*. Questo importo non può essere comunque inferiore al *Minimo* non indennizzabile. Lo *Scoperto* e il *Minimo* sono indicati in *Polizza*.

Genertel applica lo *Scoperto* e il *Minimo* indicati in *Polizza* anche in caso di riparazione an-tieconomica.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E MINIMO?

Esempio di Scoperto e Minimo in caso di Tutela danni da veicoli non assicurati

Somma assicurata: 20.000 euro

Danni a seguito del *Sinistro*: 2.000 euro

Scoperto: 10% (euro 2.000 x 10% = 200 euro) con un *Minimo* di 250 euro

Genertel paga: 2.000 - 250 = 1.750 euro

L'*Assicurato* paga: 250 euro (perché lo *Scoperto* del 10% del danno è inferiore al *Minimo* non indennizzabile).

> CHE OBBLIGHI HO?

Art. 4.5 - Obblighi a carico dell'*Assicurato*

L'*Assicurato* cede a *Genertel* i propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili²⁹ e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada.

L'*Assicurato* ha questo obbligo solo a riguardo di:

- danni che sono oggetto di questa garanzia;
- l'entità dell'*Indennizzo* che ha ricevuto.

L'*Assicurato* mantiene invece la facoltà di agire verso i responsabili e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada:

- per quanto non è coperto da questa garanzia;

²⁸ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

²⁹ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'*assicuratore*" del *Codice Civile*

- per l'eventuale eccedenza rispetto all'*Indennizzo* ricevuto.

L'*Assicurato* deve interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada fino a che Genertel non paga l'*Indennizzo*. Se non lo fa, rischia di perdere in tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*.



COSA FACCIO IN CASO DI *INCIDENTE* CON VEICOLO NON ASSICURATO?

Chiama le autorità

- perché intervengano sul luogo dell'*Incidente* e verbalizzino l'accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il *Modulo blu* e fallo firmare alla controparte.

Fai subito denuncia

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la sezione 14.

Se hai inserito in contratto anche la garanzia *Assistenza Stradale formula Estesa o Top*

- chiama dall'Italia il numero verde 800.99.77.98 o dall'estero uno fra i seguenti numeri +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00, la Struttura Organizzativa metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il *Veicolo* e, se il fermo del *Veicolo* supera i limiti previsti, un *Autocarro* sostitutivo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 8A o 8B.

In caso di *Infortunio* conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.

SEZIONE 5 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

La garanzia non può essere abbinata alla garanzia *Kasko* perché già compresa.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal *Veicolo* in un urto o una collisione con *Animali selvatici*.

Genertel paga, con il limite della *Somma assicurata*, il costo della riparazione effettuata dei danni se:

- il *Sinistro* avviene in Italia;
- il *Sinistro* avviene su una strada asfaltata aperta al pubblico;
- l'*Assicurato* fornisce il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza (ad esempio la *Polizia Stradale*) intervenute sul luogo del *Sinistro* che certificano senza dubbio l'urto o collisione del *Veicolo* con gli *Animali selvatici*.

In autostrada la garanzia opera solo in casi di collisione contro volatili.

Genertel indennizza il danno non riparato solo se la riparazione è antieconomica. In questo caso l'*Assicurato* ha diritto al valore del *Veicolo* al momento del *Sinistro* con il limite della *Somma assicurata* come determinato dall'*articolo 14.3 - Calcolo dell'ammontare del danno*.

Genertel rimborsa inoltre, fino a 250 euro per *Sinistro*, le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del *Veicolo* dal trasporto occasionale di animali vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione della clinica veterinaria o dalle Forze dell'Ordine).

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5.2 - Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di dolo:

- del *Conducente*;
- del *Proprietario*;
- del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5.3 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia non opera se il *Conducente* è sanzionato³⁰ per non essersi fermato e aver messo

³⁰ Art.189 comma 9 bis "Comportamento in caso di incidente" del Codice della Strada



in atto tutte le misure necessarie per soccorrere in maniera tempestiva gli animali danneggiati.

Sono esclusi i danni che avvengono:

- a) quando il Veicolo non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il Conducente, entro due mesi dalla data del Sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- b) quando il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il Conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal Codice della Strada³¹;
- d) quando il Veicolo non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- f) in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- g) in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattivita.

Art. 5.4 – Scoperto e Minimo

L'Indennizzo è effettuato solo dietro presentazione della fattura della riparazione.

A carico dell'Assicurato rimane lo Scoperto. Questo importo non può essere comunque inferiore al Minimo non indennizzabile. Lo Scoperto e il Minimo sono indicati in Polizza.

Genertel applica lo Scoperto e il Minimo indicati in Polizza anche in caso di riparazione antieconomica.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E MINIMO?

Esempio di Scoperto e Minimo in caso di Collisione con animali selvatici

Somma assicurata: 2.000 euro

Danni a seguito del Sinistro 1.000 euro

Scoperto 10% (euro 1.000x10% = 100 euro) con un Minimo di 150 euro

Genertel paga: 850 euro

L'Assicurato paga: 150 euro (perché lo Scoperto del 10% del danno è inferiore al Minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?

Chiama le autorità

- perché intervengano sul luogo dell'Incidente e verbalizzino l'accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti.

Fai subito denuncia

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento corredata dal verbale attraverso l'app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la sezione 17.

Se hai inserito in contratto anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top

- chiama dall'Italia il numero verde 800.99.77.98 o dall'estero uno fra i seguenti numeri +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00, la Struttura Organizzativa metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il Veicolo e, se il fermo del Veicolo supera i limiti previsti, un Autocarro sostitutivo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 8A o 8B.

³¹ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

SEZIONE 6 > ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*. La garanzia può essere acquistata solo se presente almeno una garanzia tra: Furto e Incendio, Kasko, Minikasko.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal Veicolo in conseguenza di uno dei seguenti eventi:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri *Atti vandalici*: il danno deve essere riconducibile a questi eventi e non a un possibile evento da circolazione;
- uragani, trombe d'aria, grandine, frane, smottamenti;
- rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6.2 - Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di **dolo o colpa grave**:

- dell'*Assicurato* e del *Contraente*;
- delle persone che convivono con loro;
- dei loro dipendenti;
- dei *Trasportati*;
- delle persone che l'*Assicurato* o il *Contraente* incarica alla guida o riparazione o custodia del *Veicolo*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6.3 - Cause di riduzione dell'*Indennizzo*

Se alla stipula del contratto il *Contraente* ha dichiarato:

1. che di notte il *Veicolo* è custodito in autorimessa o giardino, l'*Assicurato* deve dimostrare la disponibilità d'uso di un'autorimessa o di un giardino: in caso contrario, Genertel riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile³².
2. che il *Veicolo* dispone di un antifurto, l'*Assicurato* deve poterne dimostrare l'installazione sul *Veicolo*: se l'antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, Genertel riduce l'*Indennizzo* come previsto dal Codice Civile³³.

Art. 6.4 - Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi i danni che avvengono in conseguenza di:

- terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento, slavina, valanga, fulmine;
- atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 6.5 - *Scoperto e Minimo*

A carico dell'*Assicurato* rimane lo *Scoperto*. Questo importo non può essere comunque inferiore al *Minimo* non indennizzabile. Lo *Scoperto* e il *Minimo* sono indicati in *Polizza*.



COME FUNZIONANO LO *SCOPERTO E MINIMO*?

Esempio di *Scoperto e Minimo* in caso di danni al *Veicolo* per *Atti vandalici*

Somma assicurata: 20.000 euro

Danni a seguito del *Sinistro*: 3.000 euro

Scoperto: 5% (euro 3.000 x 5% = 150 euro) con un *Minimo* di 350 euro

Genertel paga: 2.650 euro

L'*Assicurato* paga: 350 euro (perché lo *Scoperto* del 5% del danno è inferiore al *Minimo* non indennizzabile).

³² Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1898 "Aggravamento del rischio" del Codice Civile

³³ Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1898 "Aggravamento del rischio" del Codice Civile



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI O ATTI VANDALICI?

Fai subito denuncia

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'app **Genertel+**. In caso di Atto *vandalico* occorre inviare anche la denuncia presentata alle autorità. Per tutti i dettagli consulta la sezione 14.



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AI CRISTALLI?

In caso di danno ai cristalli porta il **Veicolo** presso un centro **carglass®**

- **nessuna denuncia!** Il centro **carglass®** provvederà a riparare il danno dopo aver avvisato **Genertel**. In più, se vai presso un centro **carglass®**, se il danno ai cristalli non comporta la sostituzione degli stessi non paghi nulla quando il costo della riparazione non supera i 100 euro. Puoi trovare il centro **carglass®** più vicino a te sul sito internet www.carglass.it.

SEZIONE 7 > ASSISTENZA LEGALE

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in **Polizza**.

Secondo la normativa vigente³⁴, **Genertel** ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza Legale a: **D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.**, con sede in via Enrico Fermi 9/B - Verona - PEC dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare +39.040.20.20.20 - e-mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata **DAS**. Devono essere inviate a **DAS** tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento utile alla gestione del **Sinistro**.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel fornisce al **Proprietario**, al locatario in caso di leasing o al **Conducente**:

- a) **l'assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela in **sede civile**, se durante la circolazione del **Veicolo** avviene un **Incidente** che provoca all'**Assicurato** un danno materiale o fisico documentato. La causa del danno deve essere una delle seguenti:
 - la condotta di un terzo;
 - un'azione compiuta da un terzo;
 - le condizioni della strada.
- b) **l'assistenza giudiziale** se l'**Assicurato** è **indagato o imputato in un procedimento penale** per un **Incidente** che avviene durante la circolazione del **Veicolo**.

In entrambi i casi la garanzia opera per **Incidenti** che avvengono durante il periodo di validità del contratto.

Art. 7.2 - Gestione del **Sinistro**

DAS, ottenuta tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.

Se questa fase di studio ha esito positivo, **DAS**:

1. si attiva nei confronti degli enti preposti se l'**Incidente** accade all'interno dello Spazio Economico Europeo (CONSAP) o avviene in Italia con una controparte estera (Uci);
2. svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall'**Assicurato**. Per farlo si rivolge a consulenti e periti esterni per particolari esigenze tecniche e, quando è necessario, provvede al recupero dei verbali redatti dalle autorità;
3. se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all'importo indicato in **Polizza**, le eventuali spese documentate;

³⁴ Art.163 "Requisiti particolari" e Art.164 "Modalità per la gestione dei sinistri" del **Codice delle Assicurazioni Private**

- a) per l'intervento del legale;
- b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
- c) per l'intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
- d) pagate a favore della controparte.

Non sono comprese multe, ammende, pene pecuniarie.

Le spese legali sono a carico di **Genertel** sempre e solo nei limiti del **Massimale di Polizza**; questo **Massimale** è da intendersi unico quando la garanzia è attivata sia per la difesa penale dell'**Assicurato**, sia per il recupero del danno in sede civile.

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **Sinistro** è riservata esclusivamente a **DAS** (art. 164 comma 2, lett. a, del **Codice delle Assicurazioni Private**).

Le garanzie operano solo per i **Sinistri** per cui gli incarichi a legali e periti sono già stati autorizzati da **DAS** per ogni stato della controversia e grado di giudizio.

Dopo la denuncia del **Sinistro**, ogni accordo rivolto a definire la controversia in via bonaria deve essere prima concordato con **DAS**, in caso contrario l'**Assicurato risponde di tutte le spese sostenute da Genertel per la gestione della pratica**.

Ricevuta la denuncia del **Sinistro**, **DAS** svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. A tal fine l'**Assicurato** deve rilasciare, se richiesto da **DAS**, apposita procura per la gestione della controversia.

Se non è possibile definire la controversia in via bonaria, **DAS** propone all'**Assicurato** di affidare la pratica a un legale per il giudizio nei seguenti casi:

- quando le pretese dell'**Assicurato** presentano possibilità di successo;
- quando è necessaria la difesa penale.

In caso di giudizio, l'**Assicurato** può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da **DAS** o se nominarne uno a sua scelta. L'eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di **Genertel**.

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto a **DAS** se:

- dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da **DAS**, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
- il legale nominato rinuncia al mandato.

In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. **DAS** si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.

Le spese legali sono a carico di **Genertel** nei limiti del **Massimale di Polizza** (**Massimale unico** anche in caso di intervento di più legali). Se l'**Assicurato** nomina il legale a sua scelta:

- deve inviare la parcella con la descrizione dettagliata dell'attività svolta dal legale. L'**Assicurato** non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto;
- non può autorizzarlo ad avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da **DAS**. Se **DAS** non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari;
- deve aggiornare **DAS** a intervalli regolari sullo stato della controversia, anche con l'invio di copia degli atti processuali, e deve richiedere al legale di includere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto al responsabile civile.

Genertel e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 7.3 - Anticipi sulle spese civili e penali

DAS non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il **Massimale di Polizza** e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:

- le **Spese borsuali** relative alla sola fase giudiziale;
- le eventuali spese sostenute per le perizie autorizzate da **DAS**, relative a consulenze tecniche.

Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.

Art. 7.4 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile

Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale

Se l'**Assicurato** ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e



interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza DAS non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, l'Assicurato deve restituire le somme che DAS ha anticipato all'avvocato a titolo di *Spese borsuali* e peritali (perizie d'ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.

Quando, nonostante l'esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale sono rimborsati sulla base della sentenza del giudice. Se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, le spese sono rimborsate sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l'accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, DAS, se informata, valuta l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.

Esito sfavorevole della fase giudiziale

Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte sono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato sono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese sono pagate entro il *Massimale di Polizza*. Le spese legali e quelle relative alle perizie sono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a DAS.

Procedimento di mediazione

Quando è attivato un procedimento di mediazione, il legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell'accordo conciliativo. Se l'Assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa è poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Genertel non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.

Se la mediazione ha esito negativo ed è quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.

Art. 7.5 - Procedimento penale e liquidazione delle spese

Se l'Assicurato nomina il legale a sua scelta deve aggiornare DAS a intervalli regolari su ogni stato e grado del procedimento penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio.

Alla fine del procedimento penale, l'Assicurato deve inviare a DAS una copia della sentenza o del decreto del giudice. DAS liquida gli onorari del penalista sulla nota spese redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il *Massimale di Polizza*.

Questo *Massimale* comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia subito la denuncia via email all'indirizzo sinistri@das.it insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. **Scarica il modulo di richiesta dal sito www.genertel.it.**

Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l'art. 7.5.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7.6 - Rischi esclusi

La garanzia Assistenza Legale non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'Assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, *Atti vandalici* o risse.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.7 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia Assistenza Legale non opera:

- a) se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'Assicurato;
- b) in caso di controversie tra il *Conducente* e i suoi *Trasportati*, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
- c) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del *Codice della Strada* (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
- d) in caso di costituzione di parte civile;
- e) per il dissequestro del *Veicolo*;
- f) in caso di difetti di fabbricazione del *Veicolo*;
- g) per i *Sinistri* che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però
 - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- h) per i *Sinistri* quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*³⁵;
- i) quando *Genertel* è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indennizzare il danno patito dal cliente (come accade ad esempio se sono attivate le garanzie Kasko, Minikasko, Infortuni del *Conducente*);
- j) quando l'*Incidente* è disciplinato dalla procedura di *Risarcimento diretto*³⁶;
- k) se la controversia nasce per ottenere un *Indennizzo minore o uguale a 300 euro*;
- l) per i *Sinistri* che avvengono quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- m) in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghettro, ecc.).

COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?

Art. 7.8 - Arbitrato

Sia l'Assicurato sia DAS in caso di:

- conflitto d'interessi o
- di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, possono chiedere di affidare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

Per attivare l'arbitrato nei confronti di DAS l'Assicurato deve inviare la richiesta tramite:

- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, può procedere all'azione giudiziale per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *Massimale* previsto in Polizza. Se invece ottiene un risultato sfavorevole, **DAS non rimborsa le spese sostenute**.

Se l'Assicurato - in alternativa alla procedura arbitrale - intende agire in giudizio, l'azione civile deve essere preceduta dal tentativo di mediazione.

³⁵ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

³⁶ Art. 149 "Procedura di risarcimento diretto" del *Codice delle Assicurazioni Private*



SEZIONE 8A > ASSISTENZA STRADALE ESTESA

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

Premessa

Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - numero verde dall'Italia 800.99.77.98 e numero dall'estero +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00.

È prestata assistenza all'Assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8A.1 - Prestazioni

Genertel fornisce ogni prestazione sottoindicata al massimo una volta per ogni Sinistro tramite la *Struttura Organizzativa* e non più di due volte per anno assicurativo alle condizioni descritte sotto.

Art. 8A.1.1 - Soccorso stradale

Se il *Veicolo* non funziona per:

- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*;
- *Guasto*;
- *Incidente*;

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso. Il mezzo di soccorso traina il *Veicolo* al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice.

Se ciò è impossibile o antieconomico, il *Veicolo* è portato all'officina più vicina.

Se le condizioni tecniche lo permettono la *Struttura Organizzativa* effettua sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al *Veicolo* di riprendere la marcia in sicurezza. La *Struttura Organizzativa* può fare questo solo se il tempo necessario per l'intervento non supera i 30 minuti.

Genertel tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimale di 200 euro per Sinistro.

Le prestazioni sono erogate solo se il *Veicolo* non pesa più di 3.500 kg a pieno carico.

Art. 8A.1.2 - Depannage

Se il *Veicolo* non funziona per:

- foratura degli pneumatici;
- batteria scarica;
- mancato avviamento in genere;

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso.

Se il tipo di riparazione lo permette e se la sede del fornitore si trova entro 20 chilometri dal luogo del fermo, la riparazione viene fatta sul posto altrimenti il mezzo di soccorso traina il *Veicolo* come descritto nell'art. 8A1.1.

Art. 8A.1.3 - Autocarro in sostituzione

Se il *Veicolo* non funziona per:

- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- ritrovamento dopo *Furto*;
- *Guasto*;
- *Incidente*,

e si verifica una delle seguenti condizioni:

- il *Veicolo* resta fermo presso un'officina per almeno 3 giorni di fila;
- per la riparazione ci vogliono più di 8 ore di manodopera certificate dall'officina meccanica; oppure
- in caso di *Furto* totale,

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* per chiedere un Autocarro in sostituzione.

Se il *Veicolo* assicurato è un Autocarro con peso a pieno carico

- fino a 2.200Kg (22 quintali), è messo a disposizione un Autocarro sostitutivo di pari massa

- o, se non disponibile, un'Autovettura di pari cilindrata e comunque non superiore a 1.600 cc;
• **superiore a 2.200 Kg** (22 quintali) e comunque non superiore ai 3.500 Kg, è messo a disposizione un Autocarro sostitutivo di pari peso o, se non disponibile, l'Assicurato può scegliere tra un'Autovettura sostitutiva di pari cilindrata e comunque non superiore a 1.600 cc; o una diaria di **70 euro**.

In ogni caso, il veicolo è messo a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il suo normale orario di apertura, alle seguenti condizioni:

- il veicolo deve essere presente presso la stazione di noleggio;
- devono essere rispettate le regole previste dalla stessa per il noleggio (ad esempio l'obbligo di presentazione di una carta di credito non prepagata a garanzia).

Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'Autocarro, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, **per un massimo di 5 giorni consecutivi**.

Per l'erogazione del servizio fa fede la massa in quintali indicata in contratto.

Se non è disponibile un Autocarro dalle caratteristiche descritte, l'eventuale diaria è erogata fino a quando non è messo a disposizione un Autocarro sostitutivo e comunque fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, **per un massimo di 5 giorni consecutivi**.

Se per i motivi descritti sopra l'Immobilizzazione del Veicolo avviene di sabato, domenica o in giorni festivi, Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'Autocarro, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il Veicolo deve rimanere in officina **per almeno 24 ore**.

Il massimale complessivo non può comunque superare i **5 giorni consecutivi**.

Art. 8A.1.4 - Rientro o proseguimento del viaggio

Se il Veicolo è rimasto fermo per:

- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- *ritrovamento dopo Furto* totale;
- *Guasto*;
- *Incidente*;

e l'Assicurato ha bisogno di andare a recuperarlo nell'officina dove è stato riparato, deve contattare la *Struttura Organizzativa* per chiedere un taxi.

Genertel tiene a proprio carico il taxi fino a un massimale di **150 euro** per Sinistro.

Art. 8A.1.5 - Spese d'albergo

Se in seguito a un *Incidente* avvenuto a **più di 50 km** dalla residenza dell'Assicurato, il Veicolo non funziona per:

- *Guasto*;
- *Incidente*;
- *Incendio*;
- *Furto* parziale;
- *ritrovamento dopo Furto*

e per farlo riparare l'Assicurato deve fermarsi almeno una notte oppure

- in caso di *Furto* totale;

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa*. La *Struttura Organizzativa* prenota per l'Assicurato e per gli eventuali *Trasportati* un albergo.

Genertel tiene a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a un massimo di **300 euro** complessivi per Sinistro, per tutte le persone coinvolte nello stesso Sinistro (Assicurato e *Trasportati*).

Art. 8A.1.6 – SOS Incidente

Se in seguito a un *Incidente* l'Assicurato desidera ricevere supporto, deve contattare la *Struttura Organizzativa* per:

- supporto nella compilazione del modello CID a seguito di *Incidenti* avvenuti in Italia;
- supporto nella raccolta dei dati da trasmettere alla compagnia di assicurazioni a seguito di *Incidenti* avvenuti all'estero;
- conoscere i recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;



d) ottenere informazioni sulle procedure di dissequestro Veicolo (solo in Italia - all'estero bisogna contattare il consolato);

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Se è necessario un approfondimento con il consulente di competenza, la risposta è fornita il primo giorno feriale dalle ore 9 alle 18.

➤ CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8A.2 – Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di dolo:

- del *Conducente*;
- del *Proprietario*;
- del *Contraente*.

➤ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8A.3 – Esclusioni previste dal contratto

Le prestazioni non operano per i *Sinistri* che avvengono:

- a) quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- b) quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*³⁷;
- d) quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- f) in conseguenza di atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- g) in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.

Sono inoltre escluse:

per gli artt. 8A.1.1 - Soccorso stradale e 8A.1.2 - Depannage

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del *Veicolo*;
- le spese per il traino, se il *Sinistro* avviene durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o equiparate (come, per esempio, percorsi fuoristrada);

per l'art. 8A.1.3 - Autocarro in sostituzione

- le situazioni di fermo del rimorchio;
- le situazioni in cui il *Veicolo* rimane fermo per l'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non si possono comunque cumulare con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che devono essere versate dall'*Assicurato*. Le società di autonoleggio possono richiedere all'*Assicurato* il numero di carta di credito a titolo di cauzione se la loro procedura lo richiede;
- eventuali assicurazioni facoltative proposte dalla società di autonoleggio.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;

2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;

3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

La Struttura Organizzativa è operativa 24 ore su 24!

³⁷ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

SEZIONE 8B > ASSISTENZA STRADALE TOP

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

Premessa

Genertel ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - numero verde dall'Italia 800.99.77.98 e numero dall'estero +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00.

È prestata assistenza all'Assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 8B.1 - Prestazioni

Genertel fornisce ogni prestazione sottoindicata al massimo una volta per ogni Sinistro tramite la *Struttura Organizzativa* e non più di due volte per anno assicurativo alle condizioni descritte sotto.

Art. 8B.1.1 - Soccorso stradale

Se il Veicolo non funziona per:

- *Incendio*;
- *Furto parziale*;
- *ritrovamento dopo Furto*;
- *Guasto*;
- *Incidente*;

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso. Il mezzo di soccorso traina il Veicolo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice.

Se ciò è impossibile o antieconomico, il Veicolo è portato all'officina più vicina.

Se le condizioni tecniche lo permettono la *Struttura Organizzativa* effettua sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al Veicolo di riprendere la marcia in sicurezza. La *Struttura Organizzativa* può fare questo solo se il tempo necessario per l'intervento non supera i 30 minuti.

Genertel tiene a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massimale di 500 euro per Sinistro.

Le prestazioni sono erogate solo se il Veicolo non pesa più di 3.500 kg a pieno carico.

Art. 8B.1.2 - Depannage

Se il Veicolo non funziona per:

- foratura degli pneumatici;
- batteria scarica;
- mancato avviamento in genere;

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* per l'invio di un mezzo di soccorso.

Se il tipo di riparazione lo permette e se la sede del fornitore si trova entro 20 chilometri dal luogo del fermo, la riparazione viene fatta sul posto altrimenti il mezzo di soccorso traina il Veicolo come descritto nell'art. 8B1.1.

Se in conseguenza di una nevicata improvvisa si rende necessario l'uso di catene per neve, la *Struttura Organizzativa* verifica la disponibilità di un tecnico e lo invia per effettuare le operazioni di montaggio. Le catene devono già trovarsi nel Veicolo.

Art. 8B.1.3 - Autocarro in sostituzione

Se il Veicolo non funziona per:

- *Guasto*;
- *Incendio*;
- *Furto parziale*;
- *ritrovamento dopo Furto*;
- *Incidente*;

e il Veicolo resta fermo presso un'officina per almeno 24 ore,

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* per chiedere un Autocarro in sostituzione. L'Autocarro sostitutivo è previsto anche in caso di Furto totale.

Se il Veicolo assicurato è un Autocarro con peso a pieno carico:

- fino a 2.200 Kg (22 quintali) è messo a disposizione un Autocarro sostitutivo di pari massa



o, se non disponibile, un'Autovettura di pari cilindrata e comunque non inferiore a 1.600 cc. Se il Veicolo assicurato è un Autocarro con peso a pieno carico;

- **superiore a 2.200 Kg** (22 quintali) e comunque non superiore ai 3.500 Kg, è messo a disposizione un Autocarro sostitutivo di pari peso o, se non disponibile, l'assicurato può scegliere tra un'Autovettura sostitutiva di pari cilindrata e comunque non inferiore a 1.600 cc. o una diaria di **100 euro**.

In ogni caso, il veicolo è messo a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il suo normale orario di apertura, alle seguenti condizioni:

- il veicolo deve essere presente presso la stazione di noleggio;
- devono essere rispettate le regole previste dalla stessa per il noleggio (ad esempio l'obbligo di presentazione di una carta di credito non prepagata a garanzia).

Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'Autocarro, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, o comunque:

- **per un massimo di 10 giorni consecutivi - in caso di Guasto, Incendio, Furto parziale, o ritrovamento dopo Furto;**
- **per un massimo di 30 giorni consecutivi - in caso di Furto totale.**

Per l'erogazione del servizio fa fede la massa in quintali indicata in contratto.

Se non è disponibile un Autocarro dalle caratteristiche descritte, l'eventuale diaria è erogata fino a quando non è messo a disposizione un Autocarro sostitutivo e comunque fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, per un massimo di **10 giorni consecutivi** (30 in caso di **Furto totale**).

Se per i motivi descritti sopra l'Immobilizzazione del Veicolo avviene di sabato, domenica o in giorni festivi, Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'Autocarro, a chilo metraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il Veicolo deve rimanere in officina **per almeno 24 ore**.

Il massimale complessivo non può comunque superare i **10 giorni consecutivi**.

Art. 8B.1.4 Rientro o proseguimento del viaggio

Se il Veicolo è rimasto fermo per:

- **Incendio;**
- **Furto parziale;**
- **ritrovamento dopo Furto totale;**
- **Guasto;**
- **Incidente;**

e l'Assicurato ha bisogno di andare a recuperarlo nell'officina dove è stato riparato, deve contattare la **Struttura Organizzativa** per chiedere un taxi.

Genertel tiene a proprio carico il taxi fino a un massimale di **150 euro** per **Sinistro**.

Art. 8B.1.5 Taxi per il recupero del Veicolo

Se il Veicolo non funziona per:

- **Guasto;**
- **Incendio;**
- **Furto parziale;**
- **ritrovamento dopo Furto;**
- **Incidente;**

e l'Assicurato ha bisogno di andare a recuperarlo nell'officina dove è stato riparato, deve contattare la **Struttura Organizzativa** per chiedere un taxi.

Genertel tiene a proprio carico il taxi fino a un massimale di **150 euro** per **Sinistro**.

Art. 8B.1.6 Autista a disposizione a seguito di infortunio

Se l'Assicurato non è in condizioni di guidare il veicolo a seguito di **Infortunio** causato da **Incidente** stradale e nessuno degli eventuali **Trasportati** è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la **Struttura Organizzativa** mette a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i **Trasportati** fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. Genertel tiene a proprio carico le spese dell'autista fino a un massimo di **200 euro** per **Sinistro**. Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

L'Assicurato deve comunicare il nome e il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.

Art. 8B.1.7 - Spese d'albergo

Se in seguito a un *Incidente* avvenuto a **più di 50 km** dalla residenza dell'Assicurato, il *Veicolo* non funziona per:

- *Guasto*;
 - *Incidente*;
 - *Incendio*;
 - *furto parziale*;
 - *ritrovamento dopo Furto*;
 - e per farlo riparare l'Assicurato deve fermarsi almeno una notte;
- oppure
- in caso di *Furto totale*;

l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa*. La *Struttura Organizzativa* prenota per l'Assicurato e per gli eventuali *Trasportati* un albergo.

Genertel tiene a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a un massimo di **300 euro** complessivi per *Sinistro*, per tutte le persone coinvolte nello stesso *Sinistro* (Assicurato e *Trasportati*).

Art. 8B.1.8 - SOS Incidente

Se in seguito ad un *Incidente* l'Assicurato desidera ricevere supporto, deve contattare la *Struttura Organizzativa* per:

- supporto nella compilazione del modello CID a seguito di *Incidenti* avvenuti in Italia;
- supporto nella raccolta dei dati da trasmettere alla compagnia di assicurazioni a seguito di *Incidenti* avvenuti all'estero;
- conoscere i recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- ottenere informazioni sulle procedure di dissequestro *Veicolo* (solo in Italia - all'estero bisogna contattare il consolato);

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Se è necessario un approfondimento con il consulente di competenza, la risposta è fornita il primo giorno feriale dalle ore 9 alle 18.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 8B.2 - Rischi esclusi

La garanzia non opera in caso di *dolo*:

- del *Conducente*;
- del *Proprietario*;
- del *Contraente*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8B.3 - Esclusioni previste dal contratto

Le prestazioni non operano per i *Sinistri* che avvengono:

- quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge per ché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- quando il *Veicolo* partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrophe o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*³⁸;
- quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- in conseguenza di atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.

Sono inoltre escluse:

³⁸ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"



per gli artt. 8B.1.1 - Soccorso stradale e 8B.1.2 - Depannage

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del Veicolo;
- le spese per il traino, se il Sinistro avviene durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o equiparate (come, per esempio, percorsi fuoristrada);

per l'art. 8B.1.3 - Autocarro in sostituzione

- le situazioni di fermo del rimorchio;
- le situazioni in cui il Veicolo rimane fermo per l'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non si possono comunque cumulare con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che devono essere versate dall'Assicurato. Le società di autonoleggio possono richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione se la loro procedura lo richiede;
- eventuali assicurazioni facoltative proposte dalla società di autonoleggio.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

1. chiama dall'Italia il numero verde **800.99.77.98** o dall'estero uno fra i seguenti numeri **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

La Struttura Organizzativa è operativa 24 ore su 24!

SEZIONE 9 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 9.1 - Oggetto dell'assicurazione

Generetel indennizza, nei limiti stabiliti in Polizza, gli Infortuni subiti dal Conducente del Veicolo a seguito di un Incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche se il Conducente non causa l'Incidente ma non ottiene alcun Risarcimento anche se agisce nelle sedi competenti. Se l'Incidente avviene in concorso di colpa e il Conducente ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, Generetel indennizza solo per la quota di responsabilità dell'Assicurato.

Sono previste le seguenti coperture.

Art. 9.2 - Rimborso spese di cura

Generetel indennizza fino all'importo indicato in contratto le spese di cura sostenute per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria;
- rette di degenza in Istituti di cura;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- onorari dei medici;
- accertamenti diagnostici;
- cure fisioterapiche e rieducative;
- applicazione di apparecchi tutori;
- cure di carattere estetico conseguenti l'Infortunio.

Art. 9.3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione

Generetel indennizza le spese di viaggio (andata e ritorno) che l'Assicurato sostiene per raggiungere un centro ospedaliero o un Istituto di cura di alta specializzazione situato a più di 50 km dalla residenza dell'Assicurato, fino a un massimo di **500 euro**. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.

Generetel non rimborsa le spese di viaggio se tra la data di partenza e quella indicata nella

documentazione medica risultano trascorsi più di **3 giorni**, perché non le considera **conside-**
rate pertinenti. Se l'Assicurato si reca presso il centro prescelto con propri mezzi ottiene un
rimborso chilometrico di **1 euro/km** fino a un massimo di **500 euro**.

Per il calcolo della distanza, Genertel considera il percorso stradale più breve.

Art. 9.4 - Diaria per ricovero

Se l'*Infortunio* subito dal *Conducente* richiede il ricovero presso l'*Istituto di cura*, Genertel paga l'indennità giornaliera indicata in *Polizza* per ciascun giorno di ricovero fino a un massimo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non è conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Art. 9.5 - Diaria per convalescenza post ricovero

Se dopo un ricovero ospedaliero di almeno **2 giorni** viene prescritta all'Assicurato una certificazione medica per un periodo di convalescenza domiciliare, Genertel corrisponde un'indennità giornaliera pari a quella indicata in *Polizza* per la diaria da ricovero fino a un **massimo di 30 giorni**.

La diaria è applicata a partire dal giorno di dimissione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica.

Art. 9.6 - Diaria da *Ingessatura*

Se l'*Infortunio* subito dal *Conducente* richiede l'*Ingessatura*, Genertel paga l'indennità giornaliera per l'importo indicato nella *Polizza* per la diaria da ricovero fino a un massimo di **30 giorni**. La diaria si calcola a partire dal giorno di applicazione dell'*Ingessatura* fino al giorno di rimozione. L'applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico.

Se l'*Infortunio* determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da *Ingessatura* è calcolata a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite massimo complessivo di **30 giorni**.

Art. 9.7 - Invalidità permanente

Se l'*Infortunio* del *Conducente* ha come conseguenza una *Invalidità permanente*, Genertel paga l'*Indennizzo* calcolato sul *Massimale*, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun *Indennizzo* in caso di *Invalidità permanente* inferiore o uguale al 5%. Se l'*Invalidità permanente* supera il 5%, Genertel indennizza solo per la parte che supera questa soglia.

L'*Invalidità permanente* deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l'*Infortunio* è avvenuto.



COME FUNZIONA L'INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE?

Esempio di calcolo dell'*Indennizzo* in caso di *Invalidità permanente*

Somma assicurata per Invalidità permanente: 50.000 euro

Invalidità permanente accertata: 15%

Percentuale di *Invalidità permanente* non indennizzabile: 5%

Invalidità permanente al netto della *Franchigia assoluta*: 10% (15%-5%)

Indennizzo per *Invalidità permanente*: 5.000 euro (euro 50.000 x 10%)

Art. 9.8 - Morte

Se l'*Infortunio* ha come conseguenza la morte del *Conducente* e questo si verifica entro un anno dal giorno del *Sinistro*, Genertel paga agli eredi la *Somma assicurata*, nel caso ridotta di quanto già versato a titolo di *Invalidità permanente*.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad esempio ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e di tutta la **documentazione medica**.





Art. 9.9 - *Massimali*

La garanzia *Infortuni* del conducente opera nei limiti del *Massimale*. Se il *Contraente* stipula con *Genertel* anche la garanzia *Diaria* per infortunio del conducente, i *Massimali* relativi alle diarie si possono sommare.

EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUIRE SULL'INDENNIZZO?

Art. 9.10 - Criteri di indennizzabilità

Genertel indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*. Se l'*Infortunio* colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, *Genertel* non indennizza ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall'*Incidente* stradale. Nei casi di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, *Genertel* riconosce l'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* solo per le conseguenze dirette causate dall'*Infortunio* come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.

COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?

Art. 9.11 - Calcolo della percentuale di *Invalidità permanente*

La percentuale di *Invalidità permanente* si calcola in base alle percentuali indicate nella cosiddetta tabella "INAIL"³⁹. La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità persa. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino a un massimo del 100%. In caso di mancinoismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l'arto superiore destro valgono per l'arto superiore sinistro e viceversa.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 9.12 - Esclusioni previste dal contratto

La garanzia non opera in caso di *Infortuni*:

- a) che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, già è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però
 - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*;
- b) che avvengono durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*⁴⁰;
- d) che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- f) che avvengono in conseguenza di atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- g) che avvengono in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- h) causati o aggravati dal fatto che il *Conducente* non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal *Codice della Strada* (ad esempio casco o cinture di sicurezza).

³⁹ Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e sue successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto

⁴⁰ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per il Risarcimento del danno

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'app Genertel+ insieme alla copia del certificato medico.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 14.

SEZIONE 10 > DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in Polizza.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 10.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel paga una diaria giornaliera, per gli *Infortuni* subiti dal *Conducente* a seguito di un *Incidente* con colpa, se l'*Infortunio* comporta una delle seguenti conseguenze:

- ricovero presso l'*Istituto di cura*;
- *Ingessatura*;
- un periodo di convalescenza domiciliare comprovato da certificazione medica successivo ad almeno 2 giorni di ricovero ospedaliero.

La *diaria giornaliera* è indicata in Polizza ed è dovuta per un massimo di 30 giorni.

Genertel paga quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica.

La garanzia opera anche se il *Conducente* non causa l'*Incidente* ma non ottiene alcun *Risarcimento* anche se agisce nelle sedi competenti.

La garanzia opera per un solo *Sinistro* per anno assicurativo.

Art. 10.2 - Calcolo dei giorni di diaria

Diaria da ricovero

In caso di ricovero presso l'*Istituto di cura* Genertel paga la diaria prevista per ciascun giorno di ricovero fino a un massimo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non si conteggia e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Diaria da Ingessatura

In caso di *Ingessatura*, Genertel paga la diaria prevista a partire dal giorno di applicazione dell'*Ingessatura* fino al giorno di rimozione. L'applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico. Se l'*Infortunio* determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da *Ingessatura* è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite massimo complessivo di 30 giorni.

Diaria da convalescenza post ricovero

In caso di ricovero presso l'*Istituto di cura* di almeno 2 giorni a seguito del quale l'*Istituto di cura* prescrive all'*Assicurato* un periodo di convalescenza domiciliare dimostrato da certificazione medica, Genertel paga la diaria da convalescenza post ricovero a partire dal giorno di dimissione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica, per un massimo complessivo di 30 giorni.

In caso di convalescenza post ricovero, Genertel riconosce la diaria da *Ingessatura* a partire dal giorno successivo alla fine della convalescenza.

Il periodo di ricovero, convalescenza e *Ingessatura* non può superare in totale 30 giorni.

Art. 10.3 - Massimali

La garanzia opera nei limiti del *Massimale* indicato in Polizza. Se il *Contraente* stipula con Genertel anche la garanzia *Infortuni* del conducente, i relativi *Massimali* si possono sommare.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 10.4 - Esclusioni previste dal contratto

Sono esclusi gli *Infortuni*:

- che avvengono quando il *Conducente* non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però
 - in caso di patente scaduta se il *Conducente*, entro due mesi dalla data del *Sinistro*, dimostra di averla rinnovata;



- in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- b) che avvengono durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il *Conducente* è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, o dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti, come stabilito dal *Codice della Strada*⁴¹;
- d) che avvengono quando il *Veicolo* non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) che avvengono in conseguenza di terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, allagamento;
- f) che avvengono in conseguenza di atto di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- g) che avvengono in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattiva;
- h) causati o aggravati dal fatto che il *Conducente* non utilizza i dispositivi di sicurezza e protezione previsti dal *Codice della Strada* (ad esempio casco o cinture di sicurezza).



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per l'**Indennizzo del danno**

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso l'app **Genertel+** insieme alla copia del **certificato medico**.
Per tutti i dettagli consulta la sezione 14.

SEZIONE 11 > RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 11.1 - Rinuncia alla *Rivalsa* per guida sotto l'influenza di alcool

Genertel rinuncia alla *Rivalsa* prevista dall'art. 1.5 lettera b), se il *Sinistro* avviene quando il *Conducente* guida sotto l'influenza dell'alcool.

Art. 11.2 - Rinuncia alla *Rivalsa* quando il *Veicolo* non è in regola con la revisione

Genertel rinuncia alla *Rivalsa* prevista dall'art. 1.5 lettera c), quando il *Sinistro* avviene durante la circolazione del *Veicolo* non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.

Art. 11.3 - Rinuncia alla *rivalsa* per danni subiti dai terzi trasportati

Genertel rinuncia alla *rivalsa* prevista dall'art. 1.5 lettera d), per i danni subiti dai terzi trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul *Veicolo*.

Art. 11.4 - Danni alla tappezzeria

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del *Veicolo* dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione dell'*Istituto di cura* o delle Forze dell'Ordine).

Art. 11.5 - Perdita chiavi

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del *Veicolo*. *Genertel* rimborsa, entro lo stesso limite anche le spese documentate di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

⁴¹ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti"

Art. 11.6 - Ripristino box

Genertel rimborsa fino a 500 euro per evento le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da Incendio del Veicolo.

Art. 11.7 - Rimborso spese di reimmatricolazione

In caso di **Perdita totale** del Veicolo per uno dei seguenti motivi:

- *Incendio;*
- *Furto;*
- *Incidente.*

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute dall'Assicurato per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, solo se lo stesso viene assicurato con **Genertel**.

Art. 11.8 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto

Genertel paga, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, **25 euro** a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall'Assicurato in seguito a smarrimento, distruzione o furto della sua patente di guida.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e delle eventuali **denunce alle autorità**.



SEZIONE 12 > RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI TOP

La garanzia opera solo se è acquistata e riportata in *Polizza*.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 12.1 - Rinuncia alla Rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool

Genertel rinuncia alla Rivalsa prevista dall'art. 1.5 lettera b), se il *Sinistro* avviene quando il Conducente guida sotto l'influenza dell'alcool.

Art. 12.2 - Rinuncia alla Rivalsa quando il Veicolo non è in regola con la revisione

Genertel rinuncia alla Rivalsa prevista dall'art. 1.5 lettera c), quando il *Sinistro* avviene durante la circolazione del Veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.

Art. 12.3 - Rinuncia alla Rivalsa per danni subiti dai terzi trasportati

Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1.5 lettera d), per i danni subiti dai terzi trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul Veicolo.

Art. 12.4 - Danni alla tappezzeria

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del Veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione dell'*Istituto di cura* o delle Forze dell'Ordine).

Art. 12.5 - Perdita chiavi

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del Veicolo. Genertel rimborsa, entro lo stesso limite anche le spese documentate di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

Art. 12.6 - Ripristino box

Genertel rimborsa fino a **500 euro** per evento le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da Incendio del Veicolo.



Art. 12.7 - Rimborso spese di reimmatricolazione

In caso di **Perdita totale** del Veicolo per uno dei seguenti motivi:

- **Incendio**;
- **Furto**;
- **Incidente**.

Genertel rimborsa fino a **250 euro** per evento le spese documentate sostenute dall'Assicurato per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, solo se lo stesso viene assicurato con Genertel.

Art. 12.8 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto

Genertel paga, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, **25 euro** a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall'Assicurato in seguito a smarrimento, distruzione o furto della sua patente di guida.

Art. 12.9 - Daria per danni da interruzione dell'attività lavorativa

Se a seguito di un **Incidente** avvenuto durante l'attività lavorativa, il **Conducente** (titolare dell'azienda o un suo dipendente)

- comporta un ricovero ospedaliero, oppure
- gli è prescritto un periodo di convalescenza domiciliare da parte di un **Istituto di cura**, Genertel paga un'indennità di **100 euro** per ciascun giorno di ricovero o di convalescenza prescritto, fino a un **massimo di 15 giorni** a copertura dei danni subiti dall'interruzione dell'attività lavorativa.

Art. 12.10 - Rimborso spese riparazione pneumatici in caso di foratura

Genertel rimborsa fino a **30 euro** per evento, per un massimo di due eventi per anno, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per riparare uno pneumatico a seguito di foratura accidentale.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e delle eventuali denunce alle autorità.



SEZIONE 13 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 13.1 - Obbligo del **Contraente** o dell'Assicurato in caso di **Incidente**

In caso di **Incidente**, l'Assicurato deve denunciare a Genertel entro **3 giorni** da quando avviene il **Sinistro** o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile⁴². L'Assicurato può perdere in parte o del tutto il diritto al **Risarcimento** se non rispetta le condizioni sopra indicate, in linea con il Codice Civile⁴³.

Genertel ha il diritto di agire in **Rivalsa** in caso di ritardo, inesattezza o mancato invio della denuncia o della documentazione, in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni **Private**⁴⁴.

La denuncia deve avere in allegato una copia del **Modulo Blu** o in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell'evento conforme al modulo stesso.

La denuncia deve contenere:

- luogo e data dell'**Incidente**;
- targhe dei veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- nome e cognome, codice fiscale, residenza dei soggetti coinvolti;
- indicazione dell'eventuale intervento delle autorità;

⁴² Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

⁴³ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

⁴⁴ Art. 144 "Azione diretta del danneggiato"

- presenza di testimoni con indicazione di nome e cognome, codice fiscale, residenza;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione necessaria ad accertare l'entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi al giorno della denuncia).

Se in conseguenza dell'Incidente ci sono lesioni a terzi o al Conducente la denuncia deve indicare, inoltre:

- generalità dell'infortunato con indicazione del ruolo a bordo del Veicolo (*Conducente/Trasportato*);
- dati relativi all'entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
- eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
- dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali (ad esempio Inail/Inps).

Insieme al *Modulo Blu*, e solo se l'Assicurato si ritiene in tutto o in parte non responsabile del *Sinistro*, deve essere inviata anche la richiesta di *Risarcimento Dann* che deve essere inviata:

1. a *Genertel* se si applica la procedura di risarcimento diretto come da *Codice delle Assicurazioni Private*⁴⁵;

2. alla compagnia assicurativa del responsabile in caso contrario.

La procedura di *Risarcimento* diretto si applica se:

- l'*Incidente* avviene in Italia;
- sono coinvolti due soli veicoli identificati (tramite la targa), assicurati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- l'*Incidente* provoca solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità al *Conducente* (fino al 9% di *Invalidità permanente*).

Genertel comunica all'Assicurato la somma offerta per il *Risarcimento* dopo aver valutato se esistono i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto se l'Assicurato è ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell'*Incidente*.

Se invece il danno non è risarcibile, *Genertel* invia all'Assicurato una comunicazione con i motivi per cui ritiene di non procedere all'offerta.

Questa comunicazione, ai sensi di legge, è effettuata:

- nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di *Risarcimento*;
- nel caso di danni materiali e con il *Modulo Blu* firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.

Quando *Genertel* paga il danneggiato o, in caso di risarcimento diretto quando la compagnia di controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte), il *Contraente* deve pagare la *Franchigia* se prevista in contratto.



COME POSSO TRASMETTERE LA DENUNCIA DI SINISTRO?

Scarica l'app **Genertel+** per iOS o Android e denunci il *Sinistro* dal tuo telefonino con le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'*Incidente*! Inoltre trovi subito tutti i numeri utili in caso di emergenza!

Art. 13.2 - Risarcimento del Trasportato

Genertel risarcisce i danni dei *Trasportati* a bordo del Veicolo come previsto dalla legge⁴⁶. Questa regola non si applica se il *Sinistro* è dovuto a un caso fortuito. Il *Risarcimento* avviene entro il *Massimale* minimo di legge. Se il danno è maggiore, il *Trasportato* si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura superiore al *Massimale* minimo di legge.

Art. 13.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada

In caso di *Incidente* con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la targa), la richiesta di *Risarcimento* deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per

⁴⁵ Art. 149 "Procedura di risarcimento diretto"

⁴⁶ Art. 141 "Risarcimento del terzo trasportato" del Codice delle Assicurazioni Private



le Vittime della Strada.

Per sapere qual è la compagnia, è possibile:

- contattare CONSAP – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.64.44;
- consultare il sito www.consap.it.

Art. 13.4 - *Sinistri provocati da veicoli stranieri*

In caso di *Sinistro* provocato da un veicolo straniero:

- se il *Sinistro* avviene in Italia, l'*Assicurato* invia la richiesta di *Risarcimento* a: UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano - tel. 02.34.968.1 - fax 02.34.968.230 - www.ucimi.it che comunica il nominativo della società incaricata di liquidare il danno;
- se il *Sinistro* avviene all'estero, la richiesta di *Risarcimento* deve essere inviata all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (gli indirizzi sono indicati sul sito www.cobx.org). È quindi necessario individuare in maniera esatta l'assicuratore del veicolo straniero;
- se il *Sinistro* è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di *Risarcimento* (che si trova su www.genertel.it o su www.consap.it) può essere inviato alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'*Assicurato* deve rivolgersi a CONSAP - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
 - via email all'indirizzo richieste.centro@consap.it;
 - via web tramite portale.consap.it.

Art. 13.5 Gestione della vertenza di danno e spese legali

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al *Risarcimento* del danno, *Genertel* può gestire la lite a nome dell'*Assicurato* in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, e nominare, se necessario, legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale fino al *Risarcimento* dei danneggiati. A tal fine l'*Assicurato* deve rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 13.1 Obbligo del *Contraente* o dell'*Assicurato* in caso di *Incidente*. *Genertel* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* in violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Sono a carico di *Genertel* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di legge**⁴⁷; se la somma dovuta al danneggiato supera il *Massimale* previsto in contratto, tali spese vengono ripartite tra *Genertel* e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

SEZIONE 14 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON R.C.A.

FURTO E INCENDIO - MINIKASKO E KASKO - TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI - EVENTI ATMOSFERICI, ATTI VANDALICI E CRISTALLI

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 14.1 - Modalità per la denuncia del *Sinistro*

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve spedire a *Genertel* una denuncia con:

- una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.

L'*Assicurato* deve inviare a *Genertel* la denuncia entro **3 giorni** dal *Sinistro* o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile⁴⁸. L'*Assicurato* può perdere in parte o del tutto il diritto all'*Indennizzo* se non rispetta le condizioni sopra indicate, come previsto dal Codice Civile⁴⁹.

⁴⁷ Art. 1917, comma 3 "Assicurazione della responsabilità civile" del Codice Civile

⁴⁸ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

⁴⁹ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato deve anche:

- In caso di **eventi naturali**, fornire la prova dell'evento, che se non è reperibile sugli organi di stampa (anche online) può essere una dichiarazione scritta dell'autorità del luogo.
- In caso di **Furto o Atto vandalico**, fare denuncia immediata all'autorità (polizia, carabinieri) e inviare una copia (convalidata dall'autorità stessa) a Genertel. L'Assicurato deve inviare prima possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
- In caso di **Perdita totale per Furto**, a pena di decadenza, inviare a Genertel:
 - l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento (da richiedere al PRA);
 - la carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del Veicolo;
 - la fattura o altra documentazione d'acquisto del Veicolo;
 - la documentazione che attesta il pagamento del Veicolo (copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
 - la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle tessere identificative, e delle stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il Veicolo;
 - la procura notarile a vendere il Veicolo;

ogni altra documentazione richiesta da Genertel.

Nei casi previsti dalla legge⁵⁰, prima di liquidare il Sinistro, Genertel richiede il certificato che dimostra l'archiviazione del procedimento penale. Genertel può anche richiedere l'attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. "bollo").

- In caso di **danni che derivano da un Incidente con veicoli non assicurati**, spedire a Genertel:
 - copia dei verbali delle autorità (che possono essere inviati in un momento successivo se non sono disponibili entro 3 giorni);
 - il **Modulo blu** solo se compilato e firmato da entrambi.

Dalla documentazione inviata deve risultare evidente la completa responsabilità dell'altro.

Se il **Modulo blu** firmato da entrambi non è disponibile, il verbale delle autorità diventa condizione inderogabile per poter procedere all'**Indennizzo**.

- In caso di **collisione con Animali selvatici**, inviare a Genertel il verbale delle autorità di pubblica sicurezza intervenute sul luogo del Sinistro, che deve certificare il verificarsi dell'evento oggetto della garanzia. **Se manca il verbale Genertel non può pagare il sinistro.**



DOVE INVIO LA DENUNCIA?

Invia entro 3 giorni denuncia dell'evento tramite l'app **Genertel+**.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro e i recapiti utili da contattare.

COSA DEVO FARE PER RIPARARE I DANNI AL VEICOLO?

Art. 14.2 - Riparazione e sostituzione delle cose rubate o danneggiate

A eccezione delle riparazioni urgenti (che servono a portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina) l'Assicurato non deve effettuare alcuna riparazione senza il consenso di Genertel. Se Genertel non dà il consenso **entro 5 giorni lavorativi** da quando riceve la denuncia del Sinistro, l'Assicurato può procedere alla riparazione. L'Assicurato può perdere in parte o del tutto il diritto all'**Indennizzo** se non rispetta le condizioni sopra indicate.

Negli stessi termini l'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del Sinistro senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la loro custodia, l'uso di un taxi, ecc.).

L'Assicurato può scegliere di far eseguire le riparazioni:

- in una delle carrozzerie convenzionate Genertel (elenco consultabile su www.genertel.it/carrozzerie-convenzionate);
- nei centri di riparazione specializzata carglass® in caso di rottura dei cristalli;
- in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il Sinistro;

⁵⁰ Art. 150 bis, comma 2 "Certificato di chiusa inchiesta" del Codice delle Assicurazioni Private e Art. 642 "Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona" del Codice Penale



negli altri casi l'Assicurato deve ottenere l'autorizzazione di **Genertel**.

Se la richiesta di **Indennizzo** riguarda la garanzia **Tutela danni da veicoli non assicurati** (art. 6.1) o la garanzia **Collisione animali selvatici** (art. 7.1) l'**Indennizzo** avviene solo se **Genertel** riceve i verbali delle autorità.

Ripara subito il tuo veicolo!

Portando il tuo veicolo presso una **carrozzeria convenzionata con Genertel** il **consenso alla riparazione da parte di Genertel è implicito**, per le garanzie diverse da **Tutela danni da veicoli non assicurati** e **Collisione animali selvatici**. Trova la **carrozzeria più vicina a te** sul sito internet www.genertel.it o utilizzando l'app **Genertel+**.



In caso di **Furto** parziale il **Risarcimento** può avvenire solo se l'Assicurato presenta una regolare fattura con cui dimostra di aver riacquistato i beni asportati; se l'Assicurato vuole riacquistare tali beni usati, deve prima ottenere il consenso scritto di **Genertel**.

COME SI CALCOLA IL MIO INDENNIZZO?

Art. 14.3 - Calcolo dell'ammontare del danno

In caso di **danno parziale**, l'ammontare del danno è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni per ripristinare il **Veicolo** al netto della percentuale di **Degrado** prevista per tutti i pezzi di ricambio. Il **Degrado** non si applica per le parti di carrozzeria. Per carrozzeria si intende tutto il rivestimento esterno del **Veicolo**, applicato al telaio per formare l'abitacolo; da questa definizione restano però esclusi, e quindi sono soggetti a **Degrado**, qualora previsto: la fanaleria, le telecamere posteriori ed anteriori, i dispositivi di parcheggio, i cerchi ruota. Il **Degrado d'uso** è stabilito sulla base della tabella che segue:

Età del Veicolo	Percentuale di Degrado d'uso
Oltre 1 anno	0%
Oltre 2 anni	0%
Oltre 3 anni	20%
Oltre 4 anni	30%
Oltre 5 anni	40%
Oltre 6 anni	50%

L'età del **Veicolo** è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto/documento unico di circolazione e di proprietà del **Veicolo**. Per gli pneumatici si fa riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell'evento.

L'ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del **Veicolo** prima del **Sinistro** e quello dopo il **Sinistro**.

Se il valore assicurato è minore del valore commerciale del **Veicolo** al momento del **Sinistro**, l'ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione, come previsto dal Codice Civile⁵¹. Nel calcolare l'ammontare del danno è riconosciuta l'**IVA** solo se il danneggiato non può detrarla. A questo scopo è richiesto il documento fiscale come prova.

Genertel non risponde dei danni che derivano dal fatto di non poter usare il **Veicolo** o dal suo deprezzamento, per qualunque causa.

Per calcolare il valore commerciale del **Veicolo** si tiene conto di eventuali **Accessori** documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- di **EUROTAX** (quotazione media tra **Eurotax Giallo** ed **Eurotax Blu**).

Lo **Scoperto** e il **Minimo** indicati in **Polizza** si applicano sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.



COME SI CALCOLA L'AMMONTARE IN CASO DI DANNO PARZIALE?

Esempio di calcolo dell'ammontare del danno in caso di danno parziale

Danni alla carrozzeria: 1.000 euro

In caso di Perdita totale del Veicolo l'ammontare del danno è uguale al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro e non può essere superiore al valore assicurato.

Nel calcolare l'ammontare del danno è riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla e se questa imposta è compresa nel valore assicurato.

Per calcolare il valore commerciale del Veicolo si tiene conto di eventuali Accessori documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- di **EUROTAX** (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu).

Lo Scoperto e il Minimo indicati in Polizza si applicano sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.

Se la Perdita totale avviene **entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione**, l'ammontare del danno è uguale al valore assicurato; questo valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell'acquisto.

Nel calcolare l'ammontare del danno è riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla e se questa imposta è compresa nel valore assicurato.

Per calcolare il valore commerciale del Veicolo si tiene conto di eventuali optional documentati e si fa riferimento alle quotazioni:

- di **EUROTAX** (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu).

Lo Scoperto e il Minimo indicati in Polizza si applicano sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.

ASSISTENZA LEGALE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 14.4 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne comunicazione scritta a DAS e **trasmettere tutti gli atti o documenti richiesti per la valutazione della pratica** entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l'Incidente. La denuncia deve contenere:

- dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.



COME POSSO TRASMETTERE LA DENUNCIA DI SINISTRO?

La denuncia deve essere spedita via **email** all'indirizzo sinistri@das.it.

ASSISTENZA STRADALE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 14.5 - Modalità per la denuncia del sinistro

Generetel affida la gestione e liquidazione dei Sinistri per le garanzie:

- Assistenza Stradale Estesa;
- Assistenza Stradale Top;

alla **Struttura organizzativa** di Europ Assistance Italia S.p.A., costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) **in funzione 24 ore su 24** tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generetel a:

- contattare l'Assicurato;
- organizzare e fornire le prestazioni di assistenza previste in contratto, con costi a carico di Generetel.

Per ottenere l'assistenza stradale, l'Assicurato deve contattare la **Struttura Organizzativa** che è in funzione 24 ore su 24:

- dall'Italia, al numero verde **800.99.77.98**;
- dall'estero, ai seguenti numeri: **+39.02.58.28.67.89** o **+39.02.58.24.55.00**;

Il diritto alle assistenze fornite da Generetel decade se l'Assicurato non contatta la **Struttura Organizzativa** quando avviene il Sinistro.

Per ottenere l'assistenza l'Assicurato deve comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui ha bisogno;



- nome e cognome;
- numero di targa del Veicolo;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- un recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE, DIARIA PER INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 14.6 - Modalità per la denuncia del Sinistro

L'Assicurato deve inviare a *Genertel* la denuncia dell'*Infotunio*, con una dettagliata descrizione dei fatti accompagnata dal certificato medico, **entro 3 giorni** dall'*Infotunio* o dal momento in cui lui o gli aeventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile⁵². L'Assicurato può perdere in parte o del tutto il diritto all'*Indennizzo* se non rispetta le condizioni sopra indicate, come previsto dal Codice Civile⁵³.

Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.

L'Assicurato, i suoi familiari o gli aeventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di *Genertel* le indagini e gli accertamenti necessari e sciogliere i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato dal segreto professionale.

In caso di rimborso delle spese di cura *Genertel* paga quanto dovuto solo se vengono presentati i giustificativi di spesa in originale che attestano l'effettivo pagamento.

Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o *Istituto di cura* di alta specializzazione vengono rimborsate dopo la presentazione di:

- giustificativi di spesa in originale (ad esempio: biglietto aereo, ferroviario, fattura noleggio ambulanza);
- documentazione medica che dimostra la visita specialistica o l'intervento chirurgico effettuato.

Tutta la documentazione deve essere datata.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 14.7 - Termini di liquidazione

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, *Genertel* si impegna a pagare l'*Indennizzo* all'Assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il *Sinistro*.

ALLEGATO 1

Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione

I periodi di osservazione considerati per l'applicazione delle regole evolutive sono:

- 1° periodo: inizia dal giorno della *Decorrenza* dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di *Premio*;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Assegnazione della classe di merito: *Classe interna Genertel*

Genertel utilizza una scala di bonus malus interna identificata come *Classe interna Genertel*. Per le regole di corrispondenza tra la *Classe universale* (CU) e la *Classe di merito Genertel* si

52 Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

53 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.

Classe universale (CU)	1**	1*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe interna Genertel	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

* se la classe di provenienza CU è la 1 da un anno e la classe di assegnazione CU è sempre la 1

** se la classe di assegnazione CU è la 1 da più di un anno e la classe di assegnazione CU è sempre la 1

Attestazione dello stato di rischio

Genertel mette l'attestato di rischio a disposizione del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, nell'apposita area riservata del proprio sito Internet. Gli aventi diritto possono recuperare l'attestato nell'apposita pagina sul sito Internet www.genertel.it.

L'attestazione non è messa a disposizione per contratti di durata inferiore all'anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengono prima del termine del periodo di osservazione.

L'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Tabella dei coefficienti di variazione del Premio

La *Classe interna Genertel* si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe -1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, riportata nella pagina seguente.



Tariffa B ossia tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie differenti da formule bonus/malus			Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie bonus/malus		
Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali	Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
-1	-1	0,0%	-1	-1	0,0%
0	-1	-2,0%	0	-1	-1,5%
1	0	-2,9%	1	0	-2,9%
2	1	-0,9%	2	1	-0,5%
3	2	-1,9%	3	2	-1,9%
4	3	-1,8%	4	3	-1,8%
5	4	-1,8%	5	4	-1,8%
6	5	-1,8%	6	5	-1,8%
7	6	-1,7%	7	6	-1,7%
8	7	-1,7%	8	7	-1,7%
9	8	-0,8%	9	8	-1,7%
10	9	-0,8%	10	9	-1,7%
11	10	-1,6%	11	10	-1,6%
12	11	-1,6%	12	11	-1,6%
13	12	-1,6%	13	12	-1,6%
14	13	-2,3%	14	13	-2,3%
15	14	-14,0%	15	14	-16,1%
16	15	-14,3%	16	15	-13,9%
17	16	-16,7%	17	16	-18,2%
18	17	-27,6%	18	17	-26,7%

PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Si raccomanda di allacciare sempre le cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (in conformità all'art.172 del Codice della Strada).

Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.

Contatti Utili



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 8.30-19 e sab 8.30-13.30
telefono: +39.040.20.20.20



ASSISTENZA SINISTRI

lun/ven 9:00-18:00
telefono: +39.040.20.20.40



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24 con l'app Genertel+



SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)

h24 numero verde: 800.99.77.98
dall'estero: +39.02.58.28.67.89 o +39.02.58.24.55.00



CARROZZERIE CONVENZIONATE

circuito Carrozzeria Convenzionate su www.genertel.it o sull'app Genertel+



RIPARAZIONE CRISTALLI (SE PREVISTA)

carglass® numero verde: 800.36.00.36



ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)

lun/ven 8:00-18:00
telefono: +39.040.20.20.20
email: sinistri@das.it



RECLAMI

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
email reclami@genertel.it

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

fax +39.06.42.13.32.06
PEC ivass@pec.ivass.it



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono +39.040.20.20.20
email richiestainfo@genertel.it
posta Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono +39.040.20.20.40
email servizio.sinistri@genertel.it
posta Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste